



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".**

Repertorio n. 35/ev del 22 giugno 2010

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nell'odierna seduta del 22 giugno 2010

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 15 dicembre 2004, n. 308, e in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la legge 18 giugno 2009, n. 69, e in particolare l'art. 12, che prevede la possibilità di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 308 del 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 2, comma 5, lett. b), e l'art. 9, comma 3;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo concernente "*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", predisposto ai sensi del citato art. 12 della legge n. 69 del 2009, approvato, in via preliminare, il 13 maggio 2010 dal Consiglio dei Ministri (che ne ha deliberato anche la procedura d'urgenza ai sensi del richiamato art. 2, comma 5, lett. b), del d. lgs. n. 281 del 1997), trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL con nota prot. n. 3674 del 21 maggio 2010 e pervenuto il 24 maggio 2010;

RR



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota di diramazione di tale schema di decreto legislativo della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 2437 del 26 maggio 2010;

**VISTO** il documento di osservazioni e proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome (allegato 1), diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota dell'8 giugno 2010;

**CONSIDERATO** che, nella riunione tecnica del 9 giugno 2010:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, presentando un documento (allegato 2) in materia agricola in sostituzione dei punti 50 e 58 del precedente documento diramato l'8 giugno 2010, hanno discusso le proprie proposte emendative con i rappresentanti dei Ministeri interessati, valutando criticamente le modifiche apportate alle parti prima e seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di VAS, VIA ed AIA, mentre sono state valutate sostanzialmente in positivo le modifiche apportate alla parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- l'ANCI e l'UPI hanno presentato due distinti documenti di osservazioni e proposte emendative (allegati 3 e 4);
- i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al termine di un approfondito esame delle richiamate proposte emendative, si sono in parte riservati di valutare successivamente l'accogliibilità delle predette proposte;

**VISTE** le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2010-0021243/UL del 15 giugno e prot. GAB-2010-0021438/UL del 16 giugno 2010 (allegati 5 e 6), diramate dalla Segreteria di questa Conferenza, con le quali detto Ministero ha valutato l'accogliibilità degli emendamenti proposti, ritenendo di poterne accogliere buona parte, mentre altri emendamenti sono stati ritenuti accoglibili salva riformulazione;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate in un documento consegnato (allegato 7);
- il rappresentante dell'ANCI ha presentato un documento (allegato 8), condizionando il parere favorevole all'accoglimento della prima proposta emendativa ivi riportata, accolta dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RR



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- il rappresentante dell'UPI ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate in sede tecnica ritenute accoglibili, ovvero riformulate, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la richiamata nota del 16 giugno 2010;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo concernente "*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", approvato, in via preliminare, il 13 maggio 2010 dal Consiglio dei Ministri, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

RR

**Osservazioni e proposte di emendamenti allo Schema di Decreto legislativo "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", recante Modifiche alle Parti Prima, Seconda e Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

## **Modifiche alle Parti Prima e Seconda del d.lgs. 152/2006**

### **PREMESSA**

Si rileva come lo Schema di decreto legislativo in oggetto, per le parti inerenti la VAS e la VIA confermi l'impostazione generale attualmente vigente in base alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, come modificata dal d.lgs. 4/2008, sulla quale le Regioni hanno, a suo tempo, espresso un generale parere positivo in occasione dell'approvazione del citato d.lgs. 4/2008.

Esso, inoltre, introduce in materia di AIA il Titolo III-bis, sostitutivo del d.lgs. 59/2005 (di recepimento della direttiva 96/61/CE), anche al fine di dare attuazione alla nuova direttiva 2008/1/CE inerente l'IPPC.

Tuttavia, alcune delle disposizioni, qualora dovessero essere approvate, comporterebbero una **non corretta definizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di VAS, VIA ed AIA, una non univoca individuazione delle autorità competenti** e, conseguentemente, **l'inapplicabilità delle disposizioni del novellato d.lgs. 152/2006 a livello, soprattutto, regionale e provinciale**, oltre alla **non coerenza con direttive dell'Unione europea** e con altre disposizioni normative statali.

Inoltre, l'intervento di revisione del d.lgs. 152/2006, operato con il decreto in oggetto, deve essere necessariamente **perfezionato** in modo da **valorizzare**, anziché disperdere o, peggio, rendere inapplicabile, **l'esperienza delle Regioni e Province autonome in materia di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle autorizzazioni e relative "buone prassi"** convalidate da più un decennio di applicazione delle rispettive leggi regionali e provinciali.

Infine, si segnalano una serie di **"errori materiali"**, la cui correzione è necessaria per garantire coerenza interna alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 risultante dalle modifiche ed integrazioni proposte e univocità di interpretazione.

In ultimo, si allega, come ulteriore contributo, un documento elaborato sulla base degli approfondimenti e del confronto effettuati, in sede di Tavolo di coordinamento VAS, dalle Regioni e dalla competente Divisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in tema di semplificazione e coordinamento procedure.

---

Si evidenziano, quindi, gli emendamenti ritenuti inderogabili dalle Regioni e Province autonome allo schema di decreto in oggetto, nel testo recante la data del 13 maggio 2010, inerenti la Parte Prima e Seconda del d.lgs. 152/2006.

### **EMENDAMENTI INDEROGABILI**

1. All'articolo 1, comma 1, è **soppressa la lettera a).**

*Motivazione: la concezione della tutela dell'ambiente, introdotta con l'emendamento ministeriale proposto, è incentrata unicamente sulle "risorse naturali", non tenendo conto, se non indirettamente, dell'"uomo" e, più in generale, delle "risorse antropiche": l'uomo non è più considerato una componente integrante dell'ambiente ma soltanto un "ospite" dell'ambiente. Si ritiene che ciò contrasti con le direttive UE che oltre a considerare l'uomo al primo posto tra le componenti dell'ambiente da tutelare, si fanno carico anche dei "beni materiali" e del "patrimonio culturale". Si propone pertanto di mantenere l'attuale dizione dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 152/2006 inerente le Finalità.*

2. All'articolo 2, comma 1, lettera c), con riferimento alla nuova lettera c) aggiunta, il testo della stessa è sostituito dal seguente: **“c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale sia esse comunitarie che nazionali.”.**

*Motivazione: la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA) introdotta dal decreto, oltre a confondere gli ambiti di azione della VIA e dell'ALA, è difforme da quanto disposto dalla direttiva 2008/1/CE; l'emendamento proposto introduce una definizione di ALA conforme alla direttiva 2008/1/CE, specificandone l'ambito di azione in relazione alle disposizioni in materia di VIA.*

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: **“l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”** e all'articolo 2, comma 2, lettera e), la lettera l-ter) è soppressa.

*Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale di un piano o programma” non è necessaria e potenzialmente fuorviante, in quanto non ripresa in alcun punto dell'articolato; se ne propone conseguentemente l'eliminazione e l'inserimento al suo posto della definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, precedentemente introdotta con la lettera l-ter); di cui viene definito il campo di applicazione con riferimento all'ultimo periodo.*

4. All'articolo 2, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: **“f) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) parere motivato: il provvedimento obbligatorio che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;”;**”.

*Motivazione: viene soppressa la definizione di verifica di assoggettabilità, in quanto compiutamente definita per il procedimento di VAS e per il procedimento di VIA, rispettivamente nell'art. 12 e nell'art. 20 del d.lgs. 152/2006; viene introdotta la definizione di “parere motivato” inerente il procedimento di VAS. La definizione di verifica di assoggettabilità, di cui si propone la soppressione, con riferimento alla disciplina della VAS risulta, peraltro, errata (cfr. motivazione di cui al successivo punto n. 8).*

5. All'articolo 2, comma 2, lettera h), nel testo della nuova lettera o-bis), dopo le parole: **“localizzati sullo stesso sito”**, la congiunzione: **“o”** è sostituita dalla congiunzione: **“e”**.

*Motivazione: correzione errore materiale necessaria al fine di definire in modo corretto il campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale.*

6. All'articolo 2, comma 2, lettera j) nel testo della nuova lettera r-bis), dopo le parole: **“gestisce l'impianto”**, sono aggiunte al termine le parole: **“oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso”**.

*Motivazione: viene ripresa la definizione riportata nella direttiva 2008/1/CE che definisce all'art. 2 comma 13 “gestore” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso, in quanto tale definizione è maggiormente comprensiva della figura del gestore.*

7. All'art. 2, comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: **“la parola “minori” è soppressa.”**

*Motivazione: uniformarsi alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Direttiva 42/2001/CE che individua le "modifiche minori dei piani e programmi" come da assoggettare alla verifica di assoggettabilità.*

8. All'art. 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: **"che producano impatti significativi"**, sono soppresse le parole: **"e negativi"**.

*Motivazione: uniformarsi alle disposizioni della Direttiva 42/2001/CE, di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e alla lettera f) dell'Allegato I. La direttiva stabilisce la necessità di valutazione ambientale per i piani o programmi che possono avere "effetti significativi sull'ambiente". Appare, inoltre, riduttivo fare riferimento solo alla funzione di valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente e non richiamare, invece, anche l'obiettivo della VAS di promuovere lo sviluppo sostenibile e di integrare considerazioni ambientali nei processi decisionali di pianificazione e programmazione, esplicitamente dichiarato dalla direttiva al "considerando" n. 4.*

9. All'art. 2, comma 3, lettera b), sostituire le parole: **"per l'autorizzazione di progetti, producano effetti significativi e negativi"** con le seguenti parole: **"per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi"**.

*Motivazione: uniformarsi alle disposizioni dell'art. 3, comma 4, della Direttiva 42/2001/CE.*

10. All'art. 2, comma 3, lettera c), al nuovo comma 3-ter, sono inserite, in principio, le parole: **"Il Piano regolatore portuale ed il Piano regolatore aeroportuale sono sottoposti a VAS con le modalità previste dal Titolo II del presente decreto."**, dopo ogni ricorrenza delle parole: **"Piano regolatore portuale"**, sono inserite le parole: **"o aeroportuale"** e sono aggiunte, al termine del comma, le parole: **"che non siano già stati valutati negli atti di pianificazione sovraordinati"**.

*Motivazione: si condivide l'obiettivo della modifica proposta ma si ritiene più opportuna la nuova formulazione proposta anche al fine di omogeneizzare le proposte sullo Schema di Disegno di legge in modifica della legge 84/1994 sui porti, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010. Tale modifica dovrà essere coordinata temporalmente con la modifica della legge 84/1994 in relazione all'attuale disposto dell'art. 5, comma 4 della medesima legge, che prevede di sottoporre a VIA i piani regolatori dei porti.*

11. All'articolo 2, comma 3, lettera f), sono soppresse le parole: **"le parole "nell'allegato II" sono sostituite dalle parole "negli allegati II e III al presente decreto", e "** e le parole: **"producano impatti"** sono sostituite dalle parole: **"possano avere impatti"**.

*Motivazione: le lettere a) e b) del comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 si riferiscono unicamente ai progetti sottoposti a verifica di competenza dello Stato – tra i quali vi sono i progetti di modifica di opere esistenti –, in quanto per essi il legislatore ha scelto di non creare uno specifico allegato. Viceversa, per i progetti di competenza regionale sottoposti a verifica, il riferimento ai progetti di modifica è contenuto in una specifica categoria progettuale dell'allegato IV (cfr. punto n. 8, lettera t), ed è quindi già compreso nella lettera c) del medesimo articolo e comma del d.lgs. 152/2006. Riguardo il secondo emendamento, si ritiene che la dizione proposta sia coerente al grado di approfondimento della verifica di assoggettabilità, che non consente la certezza di giudizio che sarebbe richiesta dall'espressione: "producano impatti".*

12. All'articolo 2, comma 3, lettera h), con riferimento al nuovo comma 12 aggiunto, la lettera b) è sostituita dalla seguente: **"b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma."** e la lettera c) è soppressa.

*Motivazione: i progetti di impianti di produzione di energia elettrica sono già compresi nell'allegato VIII al punto 1.1, nonché all'allegato XII, punto 2, e quindi già sottoposti ad AIA ai sensi del nuovo comma 12, lettera a) dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006; il richiamo alle disposizioni di cui al previgente art. 1, comma 3 del d.lgs. 59/2005, non sono più necessarie essendo state ormai recepite le disposizioni UE in materia di AIA, condizione, questa, a suo tempo richiamata dall'art. 1, comma 2 della legge 55/2002.*



13. All'articolo 2, comma 3, lettera h), con riferimento al nuovo comma 14 aggiunto, le parole: **“alle lettere b) e c)”**, sono sostituite dalle parole: **“alla lettera a)”**.  
*Motivazione: correzione errore materiale e coordinamento con il nuovo testo dell'art. 6, comma 12, come modificato dall'emendamento precedente.*
14. All'articolo 2, comma 4, lettera a), con riferimento al nuovo comma 4-bis, le parole: **“, nonché quelli di cui all'articolo 6, comma 12, lettera b)”**, sono sostituite dalle parole: **“e loro modifiche sostanziali”**.  
*Motivazione: i progetti di centrali termoelettriche superiori a 300 MW termici sono già compresi al punto 2 dell'allegato XII. Inoltre, è necessario comprendere nella competenza statale anche le modifiche sostanziali agli impianti di cui all'allegato XII, per esigenze di coordinamento e semplificazione procedimentale, in quanto tali interventi sono sottoposti a VIA di competenza statale, peraltro, sostitutiva della stessa autorizzazione integrata ambientale.*
15. All'articolo 2, comma 4, lettera a), con riferimento al nuovo comma 4-ter, le parole: **“, nonché gli interventi di cui all'articolo 6, comma 12, lettera c)”**, sono sostituite dalle parole: **“e loro modifiche sostanziali”**.  
*Motivazione: l'emendamento è necessario per specificare in modo chiaro e non fraintendibile quali sono le modifiche sostanziali sottoposte ad AIA di competenza delle Regioni e Province autonome. In caso contrario, il testo attuale attribuisce alla competenza regionale o provinciale modifiche sostanziali di impianti sottoposte contemporaneamente a procedura di VIA di competenza statale, peraltro, sostitutiva della stessa autorizzazione integrata ambientale.*
16. All'art. 2, comma 4, lettera b), dopo le parole: **“è sostituita dalla parola “Ministero”**”, sono aggiunte le parole: **“; le parole: “Il provvedimento di via”, sono sostituite dalle parole: “I provvedimenti di verifica di assoggettabilità, il provvedimento di VIA”**”; dopo le parole: **“attività istruttoria”**, sono inserite le parole: **“, sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla localizzazione del piano, programma, progetto o dagli impatti ambientali da essi derivanti.”**” e, dopo le parole: **“alimentari e forestali”**, sono aggiunte le parole: **“nonché sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla localizzazione dell'impianto o dagli impatti ambientali”**.  
*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazioni da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*
17. All'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera b-bis): **“b-bis) al comma 7, lettera c), dopo le parole: “ulteriori modalità” inserire le seguenti parole: “e criteri”**”;  
*Motivazione: al fine di rendere le responsabilità affidate alle Regioni e Province autonome più efficaci.*
18. All'art. 2, sostituire il comma 7 con il seguente: **“7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è soppresso”**.  
*Motivazione: i rapporti fra legge 241/1990 e disciplina della VIA non sono definibili in norme di legge; in via di principio, la giurisprudenza ha chiarito i reciproci rapporti, sostenendo che la VIA costituisce un sistema organico compiuto ed autosufficiente nel quale non occorrono integrazioni dall'esterno. Altro discorso riguarda invece il contenuto dell'articolo 29 della l. 241/1990 in rapporto alla delicata questione dei livelli essenziali delle prestazioni. Conseguentemente, si propone di sopprimere definitivamente il comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 152/2006 evitando così qualsiasi indicazione al riguardo, foriera soltanto di equivocità e che non interviene a chiarire un problema che permane complesso e da valutare caso per caso.*
19. All'art. 2, comma 8, lettera c), il riferimento all'allegato XII è sostituito dal riferimento all'allegato VIII e sono soppresse le parole: **“, al terzo periodo, le parole: “le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che”** sono sostituite dalle parole: **“è altresì assicurato in ogni caso”**”.

*Motivazione: correzione errore materiale e mantenimento della disposizione precedente che consente alle Regioni e Province autonome, fatto salvo il rispetto dei tempi e dei principi generali di cui all'art. 29 della legge 241/1990, di definire le modalità di coordinamento dei provvedimenti finali di VIA ed AIA secondo il proprio assetto organizzativo interno.*

20. All'art. 2, comma 9, lettera b), dopo le parole: **"effettuata anteriormente all' "** e dopo le parole: **"prima della loro"**, sostituire la parola: **"adozione"** con la parola: **"approvazione"**.

*Motivazione: garantire che la valutazione ambientale sia effettuata al fine di individuare gli impatti ambientali relativi al piano o programma nella sua versione definitiva, che è predisposta solo a seguito della decisione dell'autorità che predispone il piano o programma sulle osservazioni presentate durante la fase di partecipazione che può condurre anche a modifiche molto rilevanti del piano o programma (questa d'altra parte è l'indicazione che ci proviene dall'unione europea). E' inoltre necessario coordinare le fasi di pubblicità della VAS con quelle richieste dalle normative di settore, previste di norma tra l'adozione e l'approvazione dei piani o programmi.*

21. All'art. 2, comma 10, lettera a), dopo le parole: **"commi 3 e 3-bis"**, sopprimere le parole **"e le parole "su supporto cartaceo ed informatico" sono sostituite dalle parole "su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,""**.

*Motivazione: appare utile prevedere anche la copia cartacea, sia al fine di facilitare la consultazione di parti tecniche difficilmente riproducibili, sia al fine di garantire la conservazione dei documenti.*

22. All'art. 2, comma 10, è **soppressa la lettera b).**

*Motivazione: non conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 della direttiva 42/2001/CE*

23. All'articolo 2, comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera c): **"c) dopo il comma 2 inserire il seguente nuovo comma: "2-bis. In sede statale il documento preliminare in ogni caso è contestualmente messo a disposizione delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.""**.

*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

24. All'articolo 2, comma 10, dopo la nuova lettera c) (di cui al precedente emendamento n. 23), inserire la seguente lettera d): **"d) al comma 4, sono aggiunte al termine le parole: "In sede statale l'autorità competente acquisisce i pareri delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.""**.

*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

25. All'articolo 2, il comma 11 è sostituito dal seguente:

**"11. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo le parole "novanta giorni" sono inserite le parole "dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo";**

**b) al comma 4, dopo le parole: "del livello di dettaglio del piano o programma.", inserire le parole: "Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.""**

**c) dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6: "6. In sede statale la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale è in ogni caso messo a disposizione delle Regioni e Province**



**autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione”.**”.

*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazioni da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

26. All’art. 2, comma 12, inserire alla fine del nuovo comma 4 le seguenti parole: **“Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.**

*Motivazione: al fine di semplificare gli adempimenti burocratici che sono adeguatamente assolti dalle forme di pubblicità previste nel comma.*

27. All’art. 2, **è soppresso il comma 15.**

*Motivazione: si ritiene immotivata e limitativa la previsione contenuta nel comma.*

28. All’art. 2, comma 16, dopo le parole: **“è effettuato”**, sono inserite le parole: **“a cura”**.

*Motivazione : la modifica individua la responsabilità dell’effettuazione del monitoraggio senza obbligarne ad una effettuazione “in house”.*

29. All’art. 2, comma 18, la lettera a) è sostituita dalla seguente: **“a) al comma 1, sono soppresse le parole: “e una loro copia conforme” e dopo le parole: “su idoneo supporto”, sono aggiunte le parole: “, unitamente a copie in formato cartaceo ai fini della consultazione”;**”.

*Motivazione: la modifica introdotta dalla lettera a) dello Schema di decreto prevedrebbe, infatti, la trasmissione da parte del proponente di elaborati unicamente in “formato elettronico”, escludendo le copie in formato cartaceo necessarie per garantire la più ampia partecipazione del pubblico interessato.*

30. All’articolo 2, comma 18, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

**“b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:**

**“b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II;**

**c) elencati nell’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.”.**”.

*Motivazione: la lettera a) e la prima parte della lettera b) dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 si riferiscono unicamente ai progetti sottoposti a verifica di competenza dello Stato – tra i quali vi sono i progetti di modifica di opere esistenti –, in quanto per essi il legislatore ha scelto di non creare uno specifico allegato. Viceversa, per i progetti di competenza regionale sottoposti a verifica, il riferimento ai progetti di modifica è contenuto in una specifica categoria progettuale dell’allegato IV (cfr. punto n. 8, lettera t), ed è quindi già compreso nella seconda parte della lettera b) del medesimo articolo e comma del d.lgs. 152/2006.*

*Con l’occasione, al fine di conservare coerenza con quanto scritto all’art. 6, comma 7, lettera b) (a suo tempo, infatti, il legislatore aveva scelto per le modifiche di progetti di competenza dello Stato di non limitarne la sottoposizione a verifica in quanto relative comunque ad opere in allegato II ritenute comunque rilevanti) si propone di rendere più intelligibile il testo della lettera b) sostituendolo con quanto sopra proposto, coerentemente con quanto già disposto all’art. 6, comma 7 del d.lgs. 152/2006.*

31. All’articolo 2, comma 18, lettera c), dopo le parole: **“significativi sull’ambiente.”**, sono inserite le parole: **“Nel caso di progetti di competenza statale, l’autorità competente acquisisce i pareri delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.”.**

*Motivazione: al fine di conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazioni da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

32. All'articolo 2, comma 18, lettera d), sono aggiunte al termine le parole: **“e sono soppresse le parole: “o non costituisce modifica sostanziale” ”.**

*Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale” comporta la presenza o meno di effetti negativi e significativi sull'ambiente, già richiamata nella prima parte del comma.*

33. All'articolo 2, comma 18, lettera e), la parola: **“possibili”** è soppresa e, al termine, sono aggiunte le parole: **“e sono soppresse le parole: “o costituisce modifica sostanziale” ”.**

*Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale” comporta la presenza o meno di effetti negativi e significativi sull'ambiente, già richiamata nella prima parte del comma.*

34. All'art. 2, comma 19, **è soppresa la lettera a).**

*Motivazione: necessità di mantenere l'invio di copia della documentazione anche in formato elettronico per consentire un più agevole svolgimento dell'istruttoria che coinvolge necessariamente più soggetti, senza la necessità di richiedere al proponente ulteriori copie in formato cartaceo . Ciò, anche al fine di mantenere coerenza interna al testo con riferimento alle diverse fasi procedurali (vedi art. 20, comma 1 e art. 23, comma 3 del d.lgs. 152/2006)*

35. All'art. 2, comma 19, **è soppresa la lettera b).**

*Motivazione: l'emendamento è necessario per garantire il contraddittorio tra il proponente e l'autorità competente, proprio della fase di definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale*

36. All'art. 2, comma 20, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera: **“a01) al comma 1, le parole: “della presentazione”, sono sostituite con le parole: “di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all'art. 24, comma 1,”;”.**

*Motivazione: Si ritiene necessario assicurare certezza ed uniformità dei termini del procedimento. Stabilendo un termine procedurale certo per tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i cittadini*

37. All'art. 2, comma 20, **è soppresa la lettera b).**

*Motivazione: l'art. 23, comma 3 del d.lgs. 152/2006 dispone, infatti, il deposito della documentazione su supporto cartaceo, oltre che su supporto informatico, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione del pubblico nella fase di consultazione di cui al successivo art. 24; si evidenzia, inoltre, come la documentazione in formato cartaceo sia tuttora insostituibile per l'istruttoria interdisciplinare e per il dibattito in sede di conferenza di servizi.*

38. All'art. 2, comma 20, lettera c), il testo del comma 4 è sostituito dal seguente: **“4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione ed il pagamento del contributo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, la documentazione presentata viene restituita al proponente e l'istanza si intende non presentata.”.**

*Motivazione: la disposizione introdotta in merito al pagamento del “contributo” si riferisce “di norma” ai procedimenti di competenza dello Stato; per le autorità competenti regionali e provinciali è, quindi, necessario l'emendamento proposto per mantenere coerenza con quanto disposto dall'art. 33, comma 2, in merito alla facoltà di Regioni e province autonome di disporre autonomamente in merito alla riscossione di eventuali oneri istruttori. Per quanto riguarda le altre modifiche proposte, oltre a correggere l'errore materiale inerente i termini, esse consentono di semplificare gli adempimenti a carico dell'autorità competente, qualora la documentazione presentata non necessiti di modifiche formali e possa, quindi, essere conservata agli atti in attesa della documentazione integrativa richiesta. La consegna di tutta la documentazione presentata al proponente avverrà, conseguentemente, unicamente nel caso di non perfezionamento della documentazione entro i termini stabiliti.*

39. All'art. 2, comma 21, prima della lettera a), sono inserite le seguenti lettere:

**“a01) al comma 1, le parole: “Contestualmente alla presentazione di cui all’art. 23, comma 1,” sono sostituite dalle parole: “Ad esito positivo della verifica di completezza di cui all’art. 23, comma 4,” e, al termine, sono aggiunte le parole: “Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;**

**a02) al comma 4, le parole: “dalla presentazione di cui all’art. 23,” sono sostituite dalle parole: “dalla data di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui al comma 1,”;**

*Motivazione: l’emendamento proposto alla lettera a01) è volto ad evitare rettifiche, onerose per il proponente, dell’annuncio sui quotidiani qualora la documentazione presentata risulti incompleta ai sensi dell’art. 23, comma 4; nonché a semplificare gli adempimenti inerenti la comunicazione al pubblico; con l’emendamento successivo, si dispone che i tempi per la consultazione decorrono dalla data di avvenuta pubblicazione dell’annuncio sui quotidiani a seguito della verifica di completezza della documentazione presentata.*

40. All’art. 2, comma 21, lettera a), dopo le parole: **“non può superare”** e dopo le parole: **“di ulteriori”**, le parole: **“quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“sessanta giorni”**.

*Motivazione: La modifica è proposta al fine di tenere conto di casi di particolare complessità che richiedono tempi maggiori per la elaborazione delle integrazioni richieste*

41. All’art. 2, comma 21, lettera c), le parole: **“tutta la documentazione istruttoria, ivi comprese”**, sono sostituite dalle parole: **“, la documentazione presentata,”**; le parole: **“deve essere pubblicata”** sono sostituite dalle parole: **“devono essere pubblicati”** e, al termine, sono aggiunte le parole: **“, fino all’emanazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”**.

*Motivazione: l’emendamento è proposto al fine di concentrare attenzione e risorse per la messa a disposizione on-line, unicamente sui documenti rilevanti per il pubblico.*

42. All’art. 2, comma 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: **“a) al comma 2, le parole: “sessanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23, comma 1.” sono sostituite dalle parole: “novanta giorni dalla data di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all’art. 24, comma 1.” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In tal caso, a seguito di integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall’autorità competente, le Regioni interessate procedono all’eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni;”;**

*Motivazione: necessità di coordinamento del testo con riferimento alla data di avvenuta pubblicazione della notizia a mezzo stampa; precisazione inerente il secondo periodo che si riferisce unicamente a progetti di competenza dello Stato; possibilità per le regioni di procedere alla revisione dei pareri resi, indipendentemente dalla valutazione ministeriale di sostanzialità delle modifiche apportate dal proponente nelle integrazioni presentate.*

43. All’art. 2, comma 22, lettera b), dopo le parole: **“al comma 3”**, sono inserite le parole: **“le parole: “dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1,” sono sostituite dalle parole: “dalla data di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all’art. 24, comma 1,”;** sono sopresse le parole: **“la parola “eventualmente” è sostituita dalla parola “istruttoria”** e le parole: **“, ove l’autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, rispettivamente ai sensi degli articoli 24 e 26, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“le Amministrazioni si esprimono entro ulteriori sessanta giorni”**.

*Motivazione: necessità di coordinamento del testo con riferimento alla data di avvenuta pubblicazione della notizia a mezzo stampa e specificazione che la previsione di ulteriori tempi in caso di integrazioni è limitata ai soggetti di cui al comma emendato (comma 3 dell’art. 25), perché per le Regioni in caso di progetti statali la previsione è già contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 25; non limitazione della conferenza di servizi alla sola fase istruttoria al fine di consentire il necessario coordinamento delle autorizzazioni ambientali.*

44. All'art. 2, comma 22, lettera c), al comma 3-bis, sono aggiunte al termine le seguenti parole: **“In casi eccezionali, qualora disposizioni di legge o regolamento prevedano per singoli atti autorizzatori di cui al comma 3, termini non compatibili con quelli di cui al medesimo comma, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il loro rilascio e per il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 della legge 241/1990.”**.

*Motivazione: la dizione del comma 3-bis proposta nello schema di decreto, letta in combinato disposto con l'art. 26, comma 4 del d.lgs. 152/2006, imporrebbe infatti il rilascio da parte dell'autorità competente di un provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che sostituisce o coordina tutti gli atti autorizzativi ambientali anche qualora i termini espressamente previsti per il loro rilascio da disposizioni di legge o regolamento non fossero compatibili con quelli previsti per il procedimento di VIA. In tali casi eccezionali, non inerenti patologie del procedimento ma legislativamente previsti, l'emendamento proposto consente il coordinamento anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento finale di VIA secondo modalità stabilite caso per caso dalla stessa conferenza di servizi, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'art. 29 della legge 241/1990.*

45. All'art. 2, comma 23, lettera a), sono aggiunte al termine le parole: **“e le parole: “alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1”, sono sostituite dalle parole: “alla data di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all'art. 24, comma 1”.”**.

*Motivazione: necessità di coordinamento del testo con riferimento alla data di avvenuta pubblicazione della notizia a mezzo stampa.*

46. All'art. 2, comma 23, lettera d), dopo le parole: **“non può superare i”** e dopo le parole: **“di ulteriori”**, le parole: **“quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“sessanta giorni”**.

*Motivazione: l'emendamento, che ha l'effetto di lasciare immutato il termine massimo previsto nel testo vigente del d. lgs. 152/2006, è volto a stabilire un termine massimo che consenta una effettiva integrazione del progetto e dello SIA, possibilità che rischia di essere vanificata dalla eccessiva riduzione del termine massimo.*

47. All'art. 2, comma 24, lettera b), con riferimento al testo del nuovo comma 1-bis, sono sopresse le parole: **“Nei casi di maggiore gravità, può essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.”**.

*Motivazione: la disposizione della “sospensione dei lavori”, già prevista all'art. 29, comma 4 del d.lgs. 152/2006 per violazioni delle prescrizioni impartite o difformità sostanziali e tenuto conto del principio di proporzionalità, non si ritiene applicabile nel caso in esame per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.*

48. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, al termine del comma 3, sono aggiunte le parole: **“È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione in caso di impianti soggetti al titolo III della parte seconda del presente decreto.”**.

*Motivazione: per coerenza con quanto disposto all'art. 10 del d.lgs. 152/2006, inerente “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti”, laddove si richiede l'unicità della consultazione del pubblico per le procedure di VIA e di AIA.*

49. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, **il comma 6 è soppresso.**

*Motivazione: carattere eccessivamente regolamentare della disposizione e, inoltre, contrasto evidente con le finalità concertative dell'istituto della Conferenza di servizi durante la quale i partecipanti sono anche chiamati a confrontarsi per coordinare i contenuti delle rispettive determinazioni.*

50. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, comma 8, le parole: **“non superiore”**, sono sostituite dalle parole: **“non inferiore”**.

*Motivazione: conformemente a quanto previsto al previgente art. 5, comma 13 del d.lgs. 59/2005, si ritiene opportuno e, a volte, anche necessario – e comunque a favore del proponente –, concedere un*



*termine massimo non inferiore a 30 giorni per l'elaborazione e presentazione di integrazioni da parte del proponente.*

51. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-decies, comma 6, dopo le parole: **“autorità competente”**, sono inserite le parole: **“ed al gestore”**.

*Motivazione: le ispezioni programmate ed oggetto di tariffa in base al d.m. 24 aprile 2008 sono configurabili come un servizio che la Pubblica Amministrazione effettua per verificare la conformità dell'azione del gestore alle condizioni definite dall'AIA. La trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione richiede quindi che chi usufruisce del servizio sia informato degli esiti dello stesso*

52. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-decies, sono aggiunti, al termine, i seguenti nuovi commi dal n. 12 al n. 15:

**“12. Gli accertamenti di cui al comma 3, consistono in:**

- a) verifica documentale delle relazioni periodiche e occasionali trasmesse dai gestori, secondo quanto indicato nell'autorizzazione;**
- b) sopralluoghi presso l'impianto.**

**I sopralluoghi presso l'impianto sono effettuati con la frequenza indicata nell'autorizzazione, e programmati annualmente dall'Autorità Competente che ne dà informazione ai gestori al fine del pagamento della tariffa di cui al Decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). L'avvio del sopralluogo di cui alla lettera b) viene comunicato da ISPRA o dalle ARPA al Gestore dell'impianto, con almeno 7 giorni di anticipo e con l'indicazione del personale che accederà all'impianto. Il Gestore individua il preposto alla vigilanza ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che prendono parte al sopralluogo.**

**13. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale di ISPRA e dell'ARPA, per l'esercizio delle attività di cui ai commi 3 e 4, può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è individuato dai rispettivi enti come personale ispettivo ed è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto dal gestore per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.**

**14. Al termine di ciascuno degli accertamenti di cui al comma 12 viene redatta una relazione che ne attesta gli esiti. Nel caso in cui le verifiche previste al comma 12, lettera a), evidenzino il possibile mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 29-sexies, ISPRA o l'ARPA procedono ad ulteriore accertamento delle violazioni con il gestore.**

**15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto e l'Autorità Competente con proprio atto, emanano un regolamento per l'effettuazione delle verifiche e per l'accertamento, notifica e applicazione delle sanzioni.”**

*Motivazione: l'art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005, oggi integrato nel nuovo testo unico all'art. 29-decies, è rimasto a lungo una previsione senza applicazione pratica, per i ritardi nei rilasci delle AIA. L'esperienza condotta da ISPRA e dalle ARPA nei controlli degli impianti sia di competenza statale che di competenza regionale ha evidenziato l'esigenza di meglio definire la natura delle attività previste al comma 3 e di dettagliarne sommariamente le procedure. Questa integrazione consentirà anche di acquisire migliori informazioni ai fini della revisione del decreto che stabilisce le modalità contabili e le tariffe a carico del gestore per l'espletamento delle attività di cui al comma 3.*

53. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quattordecies, il comma 2 è sostituito dal seguente: **“2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 nei confronti di colui che recidivo e pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente ovvero di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente determinando rilevanti danni ambientali.”** e, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis: **“3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a**

**52.000 euro il gestore che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.”.**

*Motivazione: il testo proposto nello schema di decreto, conformemente al previgente art. 14 del d.lgs. 59/2005, in merito alle sanzioni per violazioni del corpo prescrittivo o per esercizio in assenza di autorizzazione è fortemente incentrato su sanzioni di natura penale. L'emendamento proposto intende stabilire una maggiore gradualità nel passaggio da semplici sanzioni amministrative a sanzioni di natura penale.*

54. All'art. 2, comma 26, alla lettera b), il comma 3 è sostituito dal seguente: **“3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2 .”.**

*Motivazione: la disposizione introdotta con l'emendamento ministeriale non è necessaria con riferimento a quanto disposto dal comma 1 (infatti, le autorità competenti, per il ruolo che rivestono, hanno già ricevuto dal proponente la documentazione e, poiché il comma 1 dispone che effettuino le procedure d'intesa tra loro, non hanno necessità che vengano definiti ulteriori termini procedurali). Non si ritiene, inoltre, corretto il riferimento diretto ai pareri di cui all'art. 25, comma 2, perché inerenti unicamente procedimenti di VIA di competenza dello Stato, ed al successivo comma 3, perché inerente i procedimenti da coordinare, mentre si condivide l'opportunità di disposizioni inerenti la consegna degli elaborati ed i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati.*

55. All'art. 2, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente comma: **“34. All'allegato III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera c-bis), le parole: “con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali”, sono sostituite dalle parole: “localizzati nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004”.”.**

*Motivazione: inserimento del riferimento legislativo per motivi di chiarezza ed univocità di interpretazione.*

56. All'art. 2, dopo il nuovo comma 35 (aggiunto dall'emendamento n. 70), è aggiunto il seguente comma: **“36. All'allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera z.b), le parole: “10 t/giorno”, sono sostituite dalle parole: “50 t/giorno”.**

*Motivazione: incentivare, con l'innalzamento della soglia, le operazioni di recupero dei rifiuti; infatti la quasi totalità degli impianti esistenti in commercio, al di là del loro utilizzo, superano come capacità complessiva la soglia individuata.*

57. All'art. 4, inserire i seguenti nuovi commi:

**“5. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.**

**6. Le Procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.”.**

*Motivazione: previsione di un periodo transitorio adeguato per il recepimento delle nuove disposizioni negli ordinamenti regionali e provinciali e gestione dei procedimenti in corso.*

## **CORREZIONE ERRORI MATERIALI**

58. All'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera: **“a) i commi 1 e 2 sono soppressi”.**

*Motivazione: la soppressione del comma 1 è necessaria per non duplicare analogo disposizione dell'art. 3-bis, comma 3, come modificata dall'art. 1, comma 3, lettera b) dello Schema di decreto in oggetto.*



59. All'articolo 2, comma 2, lettera b) (con riferimento alla lettera a) *valutazione ambientale di piani e programmi*) dopo le parole: **“lo svolgimento di consultazioni,”**, le parole: **“la definizione”**, sono sostituite dalle parole: **“la valutazione”**.  
*Motivazione: correzione errore materiale.*
60. All'articolo 2, comma 2, lettera b), (con riferimento alla lettera b) *valutazione ambientale dei progetti*) le parole: **“del raggiungimento”** sono sostituite dalle parole: **“dell'individuazione”**.  
*Motivazione: coerentemente con quanto proposto dallo stesso legislatore alla lettera precedente del medesimo comma 2, si ritiene che le “soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi”, piuttosto che “raggiunte”, in questa fase debbano essere “individuate”.*
61. All'articolo 2, comma 2, lettera c), alla lettera i-octies), dopo le parole: **“punto di fuoriuscita delle emissioni”**, le parole: **“dell'impianto”** sono sostituite dalle parole: **“dall'impianto”**.  
*Motivazione: correzione errore materiale.*
62. All'articolo 2, comma 2, lettera e), al punto n. 2) della lettera l-quater), la parola: **“scale”** è sostituita dalla parola: **“scala”**.  
*Motivazione: correzione errore materiale.*
63. All'articolo 2, comma 4, lettera d), al comma 9, le parole: **“dai commi 4 e 7”** sono sostituite dalle parole: **“dai commi 2, 4 e 7”**.  
*Motivazione: correzione errore materiale (riferimento all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 152/2006 inerente i procedimenti di VAS di competenza delle Regioni e Province autonome).*
64. All'art. 2, comma 21, lettera b), **il comma 9-ter è soppresso.**  
*Motivazione: cfr. analoga disposizione con valenza generale all'art. 24, comma 5 del d.lgs. 152/2006.*
65. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-ter, comma 4, dopo le parole: **“risultino incomplete”**, sono inserite le parole: **“l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale,”**, e le parole: **“non inferiore”**, sono sostituite dalle parole: **“non superiore”**.  
*Motivazione: il riferimento alla “Commissione di cui all'art. 8-bis” è valido, infatti, unicamente per i progetti sottoposti ad ALA di competenza statale. Inoltre, si corregge l'errore materiale inerente i termini concessi al proponente per il perfezionamento dell'istanza.*
66. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, comma 14, sono aggiunte in principio le parole: **“Su richiesta del gestore,”**.  
*Motivazione: per l'autorità competente è difficile discriminare cosa sia da sottrarre all'accesso del pubblico se non adeguatamente informata dal gestore.*
67. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-octies, comma 1, dopo le parole: **“L'autorità competente”**, sono soppresse le parole: **“in materia ambientale”**.  
*Motivazione: correzione errore materiale (il decreto, infatti, definisce all'art. 5, comma 1, lettera p) l'“autorità competente” senza alcuna specificazione).*
68. All'art. 2, comma 29, lettera a), nel testo del nuovo comma 3-bis, dopo le parole: **“controlli previsti dall'art. 29-decies,”**, sono inserite le parole: **“di cui al Decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)”** e, dopo le parole: **“sono a carico del gestore.”**, sono soppresse le parole da: **“Con decreto del Ministro”** a **“commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis.”**; dopo le parole: **“registrati o certificati”**, sono soppresse le parole: **“e delle spese di funzionamento della commissione 8-bis”**, e dopo le parole: **“sono utilizzati esclusivamente per le predette spese.”**, sono soppresse le parole: **“A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio**

**dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.**

*Motivazione: il decreto citato nel comma 3-bis (introdotto con l'emendamento di cui all'art. 2, comma 29, lettera a) del decreto in esame) è già stato emanato: si tratta del “Decreto ministeriale 24 aprile 2008” cosiddetto “Decreto Tariffe”. È necessario quindi riscrivere il comma tenendo conto della disposizione già emanata, nonché della suddivisione di competenze tra Stato e Regioni o Province autonome (le spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8-bis ed il versamento delle tariffe all'entrata del bilancio dello Stato, riguardano, infatti, unicamente i progetti sottoposti ad ALA di competenza statale).*

69. All'articolo 2, comma 33, è aggiunto il riferimento all'**allegato XI** ed è soppresso il riferimento all'**allegato XIII**.

*Motivazione: correzione errori materiali. In particolare, con riferimento all'allegato XIII, la soppressione è necessaria in quanto non è più presente il riferimento all'Osservatorio nell'articolato.*

70. All'art. 2, dopo il nuovo comma 34 (aggiunto dall'emendamento n. 55), è aggiunto il seguente comma: **“35. All'allegato III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera u), dopo le parole: “di cui all'art. 2, comma 2”, sono aggiunte le parole: “ad esclusione di combustibili liquidi e gassosi, acque minerali e termali, vapori e gas”.**

*Motivazione: esigenza di coordinamento con le disposizioni di cui alle lettere b) e v) del medesimo allegato III, che considerano già l'utilizzo delle “acque minerali e termali” e la coltivazione “degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche”, tra i progetti sottoposti direttamente a valutazione.*

71. Negli allegati alla parte Seconda, è **soppresso l'allegato XIII**.

*Motivazione: l'allegato XIII non è più richiamato nell'articolato, a seguito soppressione dell'Osservatorio.*

---



## PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI PER LA VAS

*Le proposte indicate di seguito sono state formulate con riferimento ad un documento elaborato sulla base degli approfondimenti e del confronto effettuati, in sede di Tavolo di coordinamento VAS, dalle Regioni e dalla competente Divisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in tema di semplificazione e coordinamento procedure.*

1. È necessario rafforzare la previsione della consultazione tra il proponente e/o l'autorità procedente con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fin dalle prime fasi iniziali di definizione del Piano o programma, per definire, tramite una leale collaborazione, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. A tal fine appare utile riformulare l'art. 13 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 al fine di dare maggiore chiarezza e forza alla necessaria fase di consultazione preliminare, specificando che essa deve essere in ogni caso svolta e specificando che tale fase procedimentale abbia una autonoma evidenza nel testo normativo.
2. Appare utile rafforzare il ricorso ad una Conferenza di servizi indicato dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, prevedendo la Conferenza come strumento preferenziale, con finalità esclusivamente istruttorie (da effettuarsi con le procedure di cui alla legge 241/1990) affinché sia garantito il coordinamento dei soggetti con competenze in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sia per la definizione dei contenuti del Rapporto ambientale che per la successiva valutazione. Ciò risulta particolarmente efficace nel caso di necessità/opportunità di coordinamento di procedure.
3. Appare utile prevedere per le opere previste dai Piani e Programmi con VAS ulteriori semplificazioni. Ad esempio:
  - la VAS comprende la valutazione d'impatto ambientale prevista dalla Direttiva 2000/60 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
  - escludere l'analisi delle alternative dalle eventuali successive procedure in materia di VIA, qualora quelle alternative siano già state valutate nel processo di formazione ed approvazione del piano o programma e della relativa VAS.
4. Appare utile prevedere che **la valutazione degli effetti ambientali delle varianti agli strumenti urbanistici che conseguono alla VIA positiva di progetti di opere pubbliche** o di interesse pubblico (non previste negli strumenti urbanistici vigenti) debba essere svolta nell'ambito della procedura di VIA. Occorre considerare, infatti, che lo scopo di detta procedura di variante è di semplificare e accelerare l'inserimento nella pianificazione comunale delle opere pubbliche o di interesse pubblico, una volta che ne siano stati positivamente valutati gli effetti ambientali, a scala di progetto definitivo. Pertanto, tali procedure di VIA comprendono, a tutti gli effetti, la valutazione ambientale della variante urbanistica, attenendo sia agli aspetti localizzativi sia a quelli progettuali. A tal fine lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) contiene anche i pertinenti elementi del Rapporto ambientale e la Valutazione di impatto ambientale dà conto, con specifica evidenza, della valutazione ambientale degli aspetti localizzativi attinenti la variante agli strumenti urbanistici.
5. Appare utile, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, prevedere che per gli strumenti attuativi di piani e programmi, qualora non comportino modifiche allo strumento generale già sottoposto a VAS, non è necessario svolgere né la VAS né la Verifica di assoggettabilità, sempre che lo strumento generale disciplini l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Può, inoltre, essere opportuno prevedere che questo principio generale possa essere contemplato prevedendo che il

“Parere motivato” relativo al piano o programma generale disponga l’effettuazione di più approfondite valutazioni ambientali sullo strumento attuativo in casi particolari.

6. Appare utile prevedere, in attuazione all’art. 6, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 che siano esentate da ogni valutazione ambientale le varianti minori ai piani e programmi che non modifichino le previsioni progettuali del piano o programma, cioè le varianti che non incidano sulle previsioni vigenti relative alla definizione del quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.
7. Appare necessario riformulare gli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 al fine di dare maggiore certezza alla fase di valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni ed alla decisione sui piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, definendo meglio, come richiesto dal Parere motivato n. 2009/2235 della Commissione europea:
  - compiti ed obblighi dei soggetti coinvolti;
  - obbligo di presa in considerazione del parere motivato e degli esiti delle consultazioni e di conseguente adeguamento del piano o programma;
  - obbligo di adeguata informazione da parte dell’autorità che approva il piano o programma nella “Dichiarazione di sintesi” su come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma.

---

### **Emendamenti conseguenti alle indicazioni per la semplificazione della VAS**

Di seguito si evidenziano i possibili emendamenti conseguenti alle indicazioni per la semplificazione.

#### MODIFICHE ALL’ART. 10

- a) All’art.10, comma 2 dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

**“2.bis. Al fine di evitare duplicazioni, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, salvo diverse valutazioni derivanti da ulteriori approfondimenti di maggior dettaglio o da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.**

**2.ter. Allo scopo di evitare duplicazioni della valutazione ambientale, i piani ed i programmi attuativi, che non comportino modifiche a piani e programmi sovraordinati già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 bis a 17, non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, salvo diverse valutazioni derivanti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o dai risultati delle analisi effettuate ad un maggiore livello di dettaglio o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Il parere motivato può stabilire che gli strumenti attuativi di piani o programmi debba effettuare un procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 ovvero un procedimento di VAS di cui agli artt. da 12 bis a 17.**

**2. quater.** La verifica di assoggettabilità o la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 bis a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati, ovvero dovrà dimostrare che il piano o programma attuativo non comporta alcun ulteriore effetto significativo sull'ambiente.”.

b) All'art.10, dopo il comma 4, inserire i seguenti nuovi commi:

**“4.bis.** La VAS comprende la valutazione d'impatto ambientale prevista dalla Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto dei contenuti e dei termini procedurali da essa previsti. A tal fine il Rapporto ambientale contiene anche le informazioni previste dalla medesima Direttiva 2000/60/CE.

**4.ter.** La VAS effettuata ai sensi del presente decreto lascia impregiudicate le norme comunitarie, statali e regionali in materia di valutazione di impatto ambientale e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti e di evitare duplicazioni nelle valutazioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.

**4. quater.** Le procedure di VIA relative a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico effettuate ai sensi del Titolo III, qualora la loro approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ricomprendono e sostituiscono la Valutazione ambientale di tali varianti. A tal fine lo Studio di impatto ambientale contiene gli elementi del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 ed il provvedimento finale in merito alla VIA di cui all'art. 26 dovrà comprendere gli adempimenti previsti dal presente Titolo II ed estendersi alle finalità della VAS. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

**4. quinquies.** Le determinazioni assunte in sede di Valutazione ambientale di piani e programmi vincolano l'autorità competente in materia di impatto ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio nello svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 e delle procedure di VIA di cui agli artt. da 21 a 27, in particolare per l'esame delle alternative strategiche, salvo diverse valutazioni derivanti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o dai risultati delle analisi effettuate ad un maggiore livello di dettaglio o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.”.

#### MODIFICHE ALL'ART. 13

a) Dopo l'art. 12, inserire il seguente nuovo articolo:

**“Art.12 bis  
Fase preliminare per la redazione del Rapporto ambientale**

1. Nel caso di piani o programmi assoggettati alla VAS il proponente e/o l'autorità procedente, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, consultano, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione, l'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. In sede statale il rapporto preliminare in ogni caso è contestualmente messo a disposizione delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione, nonché dei soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio di tali Regioni e Province autonome.

- a) individuazione dei contenuti e del livello di approfondimento delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- b) definizione del programma di lavoro per lo svolgimento del processo di valutazione ambientale, tenendo conto dell'iter di elaborazione, adozione, approvazione del piano o del programma;
- c) definizione delle modalità di cooperazione dell'autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- d) indicazioni per la definizione delle modalità di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del piano o del programma e degli impatti ambientali.”.

3. La consultazione si conclude, salvo quanto diversamente concordato, entro novanta giorni, definendo gli elementi da includere nel Rapporto ambientale, in particolare.

- b) Correlativamente abrogare i commi 1 e 2 dell'art. 13.

#### MODIFICHE ALL'ART. 15

- a) All'art. 15, comma 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:

“2. Al fine di definire gli elementi da rappresentare nel parere motivato le consultazioni previste possono essere svolte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, attraverso una Conferenza di servizi che si conclude, salvo quanto diversamente concordato, entro novanta giorni. Alla Conferenza di servizi partecipano l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

3. L'autorità competente emette il parere motivato, che, tenendo conto degli esiti dell'eventuale Conferenza, dei pareri e delle osservazioni espressi ai sensi dell'art. 14, nonché ove necessario, dei risultati di ogni consultazione avviata ai sensi degli articoli 13, 14 e 32, nonché delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche apportate al piano o programma ed al relativo Rapporto ambientale, si esprime sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale valutando la sostenibilità ambientale del piano o del programma.”.

4. Il parere motivato si esprime sul piano o programma e sul relativo rapporto ambientale valutando in particolare:

- a) l'adeguatezza del rapporto ambientale nei termini di:

- coerenza del piano o programma con le norme e i riferimenti, anche internazionali, di pianificazione e sostenibilità ambientale (coerenza esterna);
- coerenza tra strategie, politiche, obiettivi ed azioni del piano o programma (coerenza interna);
- valutazione delle alternative del piano o programma prese in considerazione sulla base di scenari di riferimento;
- valutazione dell'efficacia delle analisi degli impatti ambientali previsti;
- valutazione della congruità del monitoraggio previsto;

b) esiti ed effetti della consultazione.

#### MODIFICHE ALL'ART. 16

a) All'art 16, comma 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

**“1. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, sulla base delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma per adeguarlo al parere motivato di cui al comma 1 e ai risultati delle consultazioni transfrontaliere. Tale adeguamento deve avvenire prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione.**

**2. L'autorità procedente nell'approvare il piano o il programma prende in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 13, il parere motivato di cui all'art. 15, nonché ove necessario, i risultati di ogni consultazione avviata ai sensi degli articoli 13, 14 e 32 e conclude il procedimento di valutazione ambientale.**

**3. L'autorità procedente nell'approvare il piano o il programma approva contestualmente una dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante del piano o del programma, in cui:**

- a) è illustrato il processo decisionale seguito;
- b) in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- c) come si è preso in considerazione il rapporto ambientale;
- d) come sono stati presi in considerazione le osservazioni presentate ed i risultati delle consultazioni avviate ai sensi degli artt. 13, 14 e 32;
- e) come si è preso in considerazione il parere motivato di cui all'art. 15;
- f) quali modifiche sono state conseguentemente introdotte nel piano o programma;
- g) le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- h) le misure idonee adottate per impedire, ridurre o compensare i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

**4. L'atto di approvazione del piano o del programma riporta integralmente il parere motivato dell'autorità competente e la dichiarazione di sintesi.”.**

#### MODIFICHE ALL'ART. 17

a) All'art 17, comma 1, sostituire il comma 1 con i seguenti

**“1. L'autorità procedente assicura che, quando viene approvato un piano o un programma, l'autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, gli enti territoriali interessati ed il pubblico, e, nel caso di consultazioni sovraregionali, sovraprovinciali o transfrontaliere, le autorità consultate ai sensi degli articoli 13, 14 e 32, ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:**

- il piano o il programma approvato;**
- la dichiarazione di sintesi di cui all'art. 16, comma 3;**
- le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'art. 18.**

**2. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente la dichiarazione di sintesi di cui all'art. 16, comma 2. L'autorità competente mette a disposizione il parere motivato e la dichiarazione di sintesi sul proprio sito WEB.**

**3. L'autorità procedente mette a disposizione la documentazione di cui al comma 1, mediante deposito presso la propria sede, sul proprio sito WEB ove disponibile, nonché mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente: il titolo ed il proponente del piano o programma, una breve descrizione dei suoi contenuti nonché i luoghi presso i quali è consultabile.”**

**Osservazioni e proposte di emendamenti allo Schema di Decreto legislativo “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, recante Modifiche alle Parti Prima, Seconda e Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 13 maggio 2010**

### **Premessa**

Si rileva che lo Schema di decreto legislativo in oggetto, per quanto attiene alla Parte V in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera è, in linea di massima, condivisibile in quanto tende a superare i principali rilievi che le Regioni avevano sottolineato, fin dal dicembre 2005, durante l'iter di approvazione del decreto delegato. In particolare, vengono rimossi dal vigente testo della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 gli impedimenti che l'attuale impostazione pone ad un efficace espletamento delle competenze regionali pianificatorie e programmatiche in materia e vengono modificate alcune definizioni fondamentali per una corretta applicazione delle norme comunitarie a vantaggio della chiarezza e dell'efficacia dell'azione autorizzativa e, conseguentemente, della tutela ambientale.

Si evidenziano di seguito, tuttavia, osservazioni e proposte di emendamenti allo schema di decreto in oggetto, il cui recepimento risulta necessario al fine di mantenere coerenza logica interna dell'articolato nonché consentire la migliore applicazione a livello regionale e provinciale.

### **- ARTICOLATO -**

1. All'articolo 3, comma 1 (relativo a modifiche all'art. 267 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis):

“a bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.””

*Motivazione: correzione del rinvio al d.lgs. 59/2005 abrogato dall'art. 4 dello schema di decreto in esame e precisazione atta ad evitare l'acquisizione di una autorizzazione ai sensi del Titolo I della Parte V prima della presentazione di una domanda di AIA*

2. Si richiede conferma relativamente all'interpretazione del nuovo comma 4 dell'art. 267 del d.lgs. 152/2006 e specificatamente se:

- a. i certificati verdi cui fa riferimento il primo periodo del comma 4 sono quelli già acquisiti;
- b. il secondo periodo del comma 4 si riferisce, invece, a tutti i certificati verdi, anche quelli futuri

3. All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), lettera b) sostituire la parola “solventi” con la parola “COV”

*Motivazione: correzione errore materiale*

4. All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera g) inserire la seguente lettera g bis):

“g bis) dopo la lettera m) inserire la seguente lettera m bis):

“m bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;””

*Motivazione: riportare tutte le definizioni nell'articolo dedicato alle medesime*

5. All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), lettera m) dopo le parole "espressi come" inserire le parole "flusso di massa o come"

*Motivazione: anche i valori di limite di emissione espressi come flusso di massa devono riferirsi alle condizioni di esercizio più gravose e alla quantità emessa nell'ora*

6. All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera n) inserire la seguente lettera n bis):

"n bis) alla lettera aa), dopo la parola "ridurre" inserire le parole "in modo generale" e dopo la parola "emissioni" inserire le parole "e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso"

*Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea già utilizzata nel d.lgs. 59/2005 e, in origine, anche nel d.m. n. 44/2004*

7. All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera o) inserire la seguente lettera o bis):

"o bis) alla lettera ee) le parole "dell'impianto in condizioni di regime" sono sostituite dalle parole "dell'attività cui l'impianto è destinato;"

*Motivazione: evitare confusione con la messa a regime di cui all'art. 269*

8. All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti lettere:

"q) alla lettera oo) dopo la parola "utilizzato" inserire le parole "in uno stabilimento"

r) alla lettera pp) le parole "a ciclo continuo" sono sostituite dalle parole "su tutto l'arco della settimana"

s) la lettera ss) è soppressa"

*Motivazione: chiarire che il consumo di cui alla lettera oo) è di stabilimento; evitare equivoci nella definizione di cui alla lettera pp); la l. 239/2004 non parla di raffinerie*

9. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera e) sostituire le parole "atte a" con le parole "di progetto tali da"

*Motivazione: chiarire il tipo di portata che si può stabilire in autorizzazione*

10. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera f) eliminare il secondo periodo del nuovo comma 5

*Motivazione: evitare limitazioni alla valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'AIA*

11. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera g) dopo le parole "di durata inferiore" inserire le parole "o qualora l'autorità competente disponga diversamente"

*Motivazione: permettere l'adattamento della prescrizione a situazioni specifiche*

12. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) al comma 7, le parole "quindici anni" sono sostituite dalle parole "dieci anni" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di dieci anni."

*Motivazione: prevedere un periodo di validità dell'autorizzazione meno sproporzionato rispetto alle esigenze di un processo di rinnovamento tecnologico degli impianti concretamente praticabile per conseguire l'adeguamento degli stessi a nuove esigenze ambientali dettate dalle*



*politiche di sostenibilità nonché tentare un allineamento dei periodi di validità delle varie autorizzazioni ambientali specifiche (cfr. autorizzazione rifiuti)*

13. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) al comma 8, i periodi “Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.” sono sostituiti dai seguenti: “Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.”, le parole “di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.” sono sostituite dalle parole “di provvedere successivamente.”, e i periodi “Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11” sono sostituiti dai seguenti: “E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di dieci anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte V del presente decreto con indicazione dei criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis) nonché delle modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.””

*Motivazione: correzione errore materiale; eliminazione della definizione trasferita all'art. 268, comma 1, lettera m bis); correzione del periodo di validità dell'autorizzazione e previsione tra i contenuti del decreto anche dei criteri di qualificazione delle modifiche sostanziali*

14. All'articolo 3, comma 4 (relativo a modifiche all'art. 270 del d.lgs. 152/2006), lettera b) dopo le parole “è individuata” inserire le parole “dal gestore”.

*Motivazione: il dimensionamento dei punti di emissione spetta al gestore e non all'autorità competente*

15. All'articolo 3, comma 4 (relativo a modifiche all'art. 270 del d.lgs. 152/2006), lettera e) il nuovo comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).”

*Motivazione: introdurre, ove necessario, il tenore di ossigeno di riferimento appropriato*

16. All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 5 sostituire le parole "previsti dagli Allegati I e V" con le seguenti "previsti dagli Allegati I, II, III e V" e nel nuovo comma 7 sostituire le parole "contenuti negli Allegati I e V" con le seguenti "contenuti negli Allegati I, II, III e V"

*Motivazione: anche gli Allegati II e III costituiscono requisito minimo*

17. All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d bis):

"d bis) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attività di cui all'articolo 275."

*Motivazione: evitare interpretazioni equivocate*

18. All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), lettera e) nel nuovo comma 17 sostituire le parole "sulla base dei predetti metodi" con le seguenti "sulla base dei metodi indicati nell'autorizzazione"

*Motivazione: occorre evitare l'utilizzo di metodi diversi da quelli indicati in autorizzazione perchè, di norma, i limiti sono anche funzione del metodo utilizzato*

19. All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera a) nel primo periodo del nuovo comma 1 dopo le parole "Non sono sottoposti ad autorizzazione" inserire le parole "di cui al presente titolo"; nel quinto periodo sostituire le parole "previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato IX" con le seguenti "previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X" e sostituire le parole "nella parte II dell'Allegato I" con le seguenti "nella parte III dell'Allegato I"; il sesto periodo del nuovo comma 1 è sostituito dal seguente "Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi."

*Motivazione: escludere gli impianti ed attività in parola solo dalla autorizzazione di cui alla Parte V in quanto i medesimi impianti debbono essere autorizzati in AIA o altre autorizzazioni diverse da quella del Titolo 1 della Parte V; correzione errori materiali*

20. All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 2 le parole "categorie di impianti" sono sostituite dalle parole "categorie di stabilimenti", le parole "singola categoria di impianti" sono sostituite dalle parole "singola categoria", dopo le parole "le prescrizioni," sono inserite le seguenti "anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,", le parole "all'articolo 271, commi 6 e 8" sono sostituite dalle parole "all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.", le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.", le parole "gestori degli impianti" sono sostituite dalle parole "gestori degli stabilimenti", dopo le parole "la propria adesione all'autorità competente", sono inserite le parole "o ad altra autorità da questa delegata", le parole "è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle

quali comporta,” sono sostituite dalle seguenti “è fatto salvo il potere dell’autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l’obbligatoria adesione alle quali comporta,” e dopo le parole “la decadenza di quella adottata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.” inserire “Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività per le quali l’autorità competente non ha predisposto autorizzazioni di carattere generale il gestore dovrà presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269.””;

*Motivazione: correzione errori materiali (rinvio ai commi 8 e 9 soppressi e dimenticanza dell’obbligatorietà di adesione all’AVG già prevista nell’art. 281, c. 4); allineamento del termine di adozione delle AVG per stabilimenti con impianti e attività di cui alla parte II dell’Allegato IV al termine previsto nell’art. 272, c. 3 per il primo rinnovo delle vecchie AVG (dpr 21.7.1989 e dpcm 25.7.1991) e inserimento di frasi di chiarimento sull’impossibilità di compresenza di AVG e autorizzazione ex art 269 per gli impianti di uno stesso stabilimento*

21. All’articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all’art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera c) nel nuovo comma 3 sostituire le parole “quindici anni” con le parole “dieci anni” e sostituire le parole “ogni cinque anni” con le parole “almeno ogni dieci anni”

*Motivazione: correzione del periodo di validità dell’autorizzazione come proposto per l’autorizzazione ex art. 269 e allineamento della periodicità del rinnovo da parte dell’autorità competente*

22. All’articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all’art. 272 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d bis):

“d bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4 bis:

“4 bis. In deroga al comma precedente, l’autorità competente può ammettere, nell’autorizzazione generale, l’utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d’impiego e/o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime e/o nelle emissioni.”;

*Motivazione: permettere l’adesione a procedura semplificata a situazioni specifiche*

23. All’articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all’art. 273 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel primo periodo del nuovo comma 9 sostituire le parole “l’autorità competente può considerare” con le seguenti “l’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare” e sopprimere l’ultimo periodo del nuovo comma 9

*Motivazione: allineamento ai contenuti dell’art. 270, c. 4*

24. All’articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all’art. 273 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera c) inserire la seguente lettera d):

“d) al comma 15, la lettera l) è soppressa e, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma 16:

“16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente il paragrafo 4 e i punti da 6.4 a 6.6. della parte I dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto e la sezione 8 della parte II dello stesso Allegato.”

*Motivazione: riportare il campo di applicazione dell’articolo a quanto previsto dalla direttiva 2001/80/CE (articolo 2, lettera j))*

25. All’articolo 3, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7 bis):

“7 bis. All’articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

“7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.”

*Motivazione: riportare il campo di applicazione dell'articolo a quanto previsto dalla direttiva 2001/80/CE (articolo 2, lettera j))*

26. All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) al comma 2, la parola “luogo” è sostituita dalla parola “stabilimento”, dopo le parole “si applicano,” sono inserite le parole “secondo le modalità di cui al comma 7,” e nel terzo periodo, la parola “autorizzato” è soppressa;”

*Motivazione: correzione errore materiale e richiamo al comma 7 che indica le modalità di intervento per il rispetto dei valori limite*

27. All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) al comma 4, le parole “domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.” sono sostituite dalle seguenti “domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3” e le parole “gestore delle attività” sono sostituite dalle seguenti “gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attività”;”

*Motivazione: la parte I dell'Allegato III non è sufficiente a definire i contenuti della domanda di autorizzazione*

28. All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) al comma 20 le parole “I gestori degli impianti a ciclo chiuso” sono sostituite dalle parole “I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso” e le parole “l'adesione alle quali comporta,” sono sostituite dalle seguenti “l'obbligatoria adesione alle quali comporta,”.”

*Motivazione: correzione errore materiale ( dimenticanza dell'obbligatorietà di adesione all'AVG già prevista nell'art. 281, c. 4)*

29. All'articolo 3, il comma 9 (relativo a modifiche all'art. 276 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“9. All'articolo 276 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “comma 16” sono sostituite dalle parole “comma 10”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.”.”

*Motivazione: nell'Allegato VII Parte II punto 2.2 dell'Appendice è prevista per tali impianti una autorizzazione di cui al Titolo I ma nell'articolato non pare chiara tale previsione*

30. All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), nella lettera a) aggiungere infine “e le parole “provvedere ai sensi dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti “provvedere ai sensi dell'articolo 269”

*Motivazione: correzione errore materiale*

31. All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis):

“a bis) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;

- b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che sono stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che sono stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.”.”

*Motivazione: aggiornamento dei termini di presentazione della domanda in via ordinaria perché la prima scadenza (31.12.2010) è troppo vicina alla pubblicazione del correttivo e, soprattutto diventa precedente al termine di emanazione delle AVG “obbligatorie” di cui al 272, c. 2 e 3 e al 281, c. 4 (ora proposto al 29 aprile 2011); le altre scadenze, in compenso, sono molto dilazionate (arrivano fino al 2018) facendo diventare conveniente usare la procedura lunga anziché l’AVG se non altro per posticipare oltre il 2018 eventuali adeguamenti alla “nuova” migliore tecnica disponibile.*

32. All’articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all’art. 281 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 3 sostituire le parole “entro il 31 dicembre 2011” con le parole “entro il 1° settembre 2013”, sostituire le parole “entro il 31 dicembre 2010” con le parole “entro il 31 luglio 2012”, sostituire le parole “provvedere ai sensi dello stesso articolo” con le seguenti “provvedere ai sensi dell’articolo 269” e sostituire le parole “in esercizio all’entrata della data di entrata in vigore” con le seguenti “in esercizio alla data di entrata in vigore”

*Motivazione: correzione errori materiali ed aggiornamento dei termini di adeguamento e di presentazione della domanda in linea con le proroghe di due anni recentemente approvate con la legge n. 25/2010. Si propone per la presentazione della domanda il termine del 31 luglio 2012 perché, a differenza del 29 ottobre 2012 di cui alla l. 25/2010, permette anche di rilasciare l’autorizzazione ordinaria (entro 8-10 mesi dalla domanda nella nuova versione dell’art. 281, c. 3) in tempo utile per eseguire l’adeguamento entro il 1° settembre 2013. Si propone per l’adeguamento il termine del 1° settembre 2013 perché il termine del 29 aprile 2013 di cui alla l. 25/2010, oltre ad essere incompatibile con gli 8-10 mesi di cui sopra, per gli impianti termici civili che spengono il 15 aprile, significherebbe comunque lavori di adeguamento eseguiti nella primavera-estate 2013 e finiti al 1° settembre 2013; anche per altri impianti ad utilizzo stagionale, quali gli essiccatori di cereali o simili, significherebbe essere adeguati in tempo utile per l’inizio della nuova stagione di lavoro che avviene, appunto, a settembre-ottobre.*

33. All’articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all’art. 281 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 4 sostituire le parole “entro quindici mesi da tale data” con le parole “entro cinque anni da tale data”

*Motivazione: allineamento dei termini di adozione di questa AVG a quelli previsti nell’art. 272, c. 2 e 3.*

34. All’articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all’art. 281 del d.lgs. 152/2006), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) al comma 5, le parole “con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2,,” sono soppresse;”

*Motivazione: correzione errore materiale in quanto l’art. 1, c. 2 dello schema di decreto in esame sopprime sia il comma 2 che il comma 4 dell’art. 3 del d.lgs 152/2006*

35. All’articolo 3, il comma 15 (relativo a modifiche all’art. 283 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“15. All’articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalle seguente :

“b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da: un focolare ed eventualmente da uno scambiatore di calore;”;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto

termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;”;

b bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;”;

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale;”

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;”.

*Motivazione: aggiornamento e armonizzazione con disposizioni e adempimenti della normativa in materia energetica e precisazioni per una migliore comprensione del campo di applicazione*

36. All'articolo 3, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma 15 bis:

“15 bis. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente :

“Articolo 284  
(Installazione o modifica.)

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.”

*Motivazione: aggiornamento e armonizzazione con disposizioni e adempimenti della normativa in materia energetica*

37. All'articolo 3, comma 17 (relativo a modifiche all'art. 286 del d.lgs. 152/2006), le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) al comma 2, dopo le parole “i documenti” sono inserite le parole “e le dichiarazioni” e le parole “previste dalla denuncia di cui all’articolo 284.” sono sostituite dalle seguenti “previste dal libretto di centrale.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente :

“4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l’installatore, contestualmente all’installazione o alla modifica dell’impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.”

*Motivazione: correzione conseguente alla nuova formulazione dell’art. 284 e correzioni errori materiali*

**38.** All’articolo 3, comma 18 (relativo a modifiche all’art. 287 del d.lgs. 152/2006), si propone di apportare i seguenti emendamenti:

- lettera a) sostituire le parole “autorità individuata dalla legge regionale” con le parole “autorità individuata dalla Regione”, sostituire le parole “autorità indicata dalla legge regionale” con le parole “autorità indicata dalla Regione” e sostituire le parole “presso l’autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.” con le seguenti “presso l’autorità competente, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco e presso la Direzione provinciale del lavoro.”;
- sopprimere la lettera b);
- lettera c) sostituire le parole “all’autorità che ha rilasciato il patentino” con le seguenti “all’autorità che ha rilasciato il patentino e alla Direzione provinciale del lavoro”;
- lettera d) sostituire le parole “leggi regionali” con le parole “disposizioni regionali”.

*Motivazione: si ritiene che le modalità relative alla formazione possano essere disciplinate con provvedimento diverso dalla legge e che la Direzione provinciale del lavoro debba comunque conoscere la situazione per i compiti di sua competenza.*

**39.** All’articolo 3, il comma 19 (relativo a modifiche all’art. 288 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“19. All’articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. E’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti.”

b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) l’installatore, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 1;

b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 2.”;

c) al comma 3, le parole “nella denuncia” sono sostituite dalle parole “nell’atto”;

d) al comma 5, le parole “di cui all’articolo 286” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con

una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale.”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”

*Motivazione: correzione conseguente alla nuova formulazione dell'art. 284 e correzioni errori materiali*

40. All'articolo 3, il comma 20 (relativo a modifiche all'art. 290 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“20. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole “individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria” sono sostituite dalle seguenti “individuata dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa come necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.”;

c) dopo il comma 3, come modificato dalla lettera b) del presente comma, è aggiunto il seguente comma:

“4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella quale si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni energetiche ed emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni energetiche ed emissive di riferimento per le diverse classi nonché i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore dell'impianto deve effettuare ai fini della certificazione nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione di tali generatori di calore.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i requisiti tecnici e i valori limite individuati per tali generatori di calore dai piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa devono essere coerenti con la classe ritenuta più idonea al conseguimento dei valori di qualità dell'aria.

I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale aventi le caratteristiche di cui al primo periodo assicurano priorità agli apparecchi certificati nella classe più performante tra quelle previste.”

*Motivazione: correzione errore materiale e previsione di un percorso di certificazione nazionale di stufe e camini a legna e simili a cui appoggiare l'azione di pianificazione e incentivazione a livello regionale*

41. All'articolo 3, comma 21 (relativo a modifiche all'art. 293 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo le parole “articolo 295” è inserito il seguente ultimo periodo “Resta fermo il potere delle regioni, delle province autonome o di altre autorità di introdurre ulteriori limiti o divieti in materia di combustibili, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.””



*Motivazione: si ritiene più chiara la formulazione proposta*

42. All'articolo 3, comma 22 (relativo a modifiche all'art. 294 del d.lgs. 152/2006), le lettere b) c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.”;

“c) al comma 3, le parole “complessiva pari o superiore a 1,5 MW” sono sostituite dalle parole “nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW” ed è aggiunto infine il periodo “Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile”.”

*Motivazione: si può evitare il doppio misuratore del CO ma non le misurazioni e registrazioni degli altri parametri ai fini di ottimizzare il rendimento di combustione attraverso la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile; è, inoltre, bene che anche gli impianti del Titolo II abbiano la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile*

43. All'articolo 3, il comma 25 (relativo a modifiche all'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“25. Al paragrafo 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “200 mg/Nm<sup>3</sup>” sono sostituite dalle parole “2000 mg/Nm<sup>3</sup>” e al punto 2.3 della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole “3500 mg/Nm<sup>3</sup>” sono sostituite dalle parole “350 mg/Nm<sup>3</sup>”.”

*Motivazione: correzione errore materiale*

44. All'articolo 3, dopo il comma 26, è inserito il seguente comma:

“26 bis. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) nella parte II, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Apparecchi indicatori.

5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW.

5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.

5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.”

b) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole “286, comma 2,” sono inserite le seguenti “ e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4,”.”

*Motivazione: il vigente paragrafo 5 della parte II non è coerente con quanto richiesto nell'art. 294, c. 3 e la modifica della parte III è conseguente alla nuova formulazione dell'art. 286, c. 4*

45. All'articolo 3, comma 27 (relativo a modifiche all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006), lettera d), nel nuovo punto 2.2, lettere d) ed e) le parole “di ciascun singolo impianto” sono sostituite con la parola “complessiva” e la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Condizioni di utilizzo

3.1 L'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto.

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.

3.3 Se la potenza termica nominale complessiva è superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).”;

Aggiungere, inoltre le seguenti lettere:

“g) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola “complessiva” è soppressa;

h) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.”

i) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con “1” “3” e “4” con i seguenti: “1,0” “3,0” e “4,0”.”

*Motivazione: la necessità di monitorare in continuo le emissioni è correlata alla potenza complessiva e non a quella del singolo impianto; occorrono inoltre analoghe prescrizioni per gli impianti a biogas; nel paragrafo 7 si vuole indicare la potenza termica minima necessaria per una buona combustione dei combustibili citati che necessitano di una camera di combustione di una certa dimensione;*

46. All'articolo 3, il comma 29 è sostituito dal seguente:

“29. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. La denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta, redatta dal titolare dell'autorizzazione, è effettuata nei novanta giorni successivi all'adeguamento. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.”

*Motivazione: allineare i termini di adeguamento con quelli previsti nell'art. 281, c. 3; non si condivide, infatti, la scelta di far proseguire per ulteriori dieci (o quindici?) anni l'uso di combustibili non più ammessi nel nuovo Titolo III per gli impianti transitati dal vecchio Titolo I al nuovo Titolo II. Inoltre non pare logico impegnare l'autorità competente a modificare, il più in fretta possibile, le prescrizioni di numerose autorizzazioni destinate a non esistere più. Poiché la principale modificazione riguarderebbe il tipo di combustibile (non più ammesso per effetto del decreto correttivo) si ritiene più produttivo che il gestore adegui l'impianto alle disposizioni del Titolo II anziché a quelle del Titolo I nello stesso termine di adeguamento (1° settembre 2013) indicato nell'art. 281 comma 3*

47. All'articolo 3, comma 30, le parole “del presente decreto” sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

*Motivazione: correzione errore materiale*

48. All'articolo 3, dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti commi:

“31. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

32. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini

dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.

33. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data."

**- ALLEGATI -**

49. Sostituire la lettera a) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale e smerigliature, con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

50. Sostituire la lettera z) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N° capi
Vacche in produzione (latte) (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 40
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 100
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 100
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 400
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 100
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 300
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 600
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 7000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 13000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 12000
Altro pollame	Meno di 12000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 2000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 4000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 15000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 6000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 12000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 100
Struzzi	Meno di 100

51. Nella lettera bb) della Parte I del nuovo Allegato IV sostituire le parole "allegato IX" con le parole "allegato X"

52. Sostituire la lettera ee) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

53. Sostituire la lettera ff) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
54. Sostituire la lettera kk) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente
- kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
55. Aggiungere nell'elenco della Parte I del nuovo Allegato IV le seguenti voci:
- ll) Stoccaggio sabbia, ghiaia e materiali inerti (non rifiuti) ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- mm) Produzione di bevande mediante fermentazione alcolica con utilizzo di materie prime inferiore a 40 tonnellate all'anno.
- nn) Impianti di essiccazione di foraggio con un volume di fieno inferiore a 500 m<sup>3</sup>.
- oo) Postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido.
- pp) Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria) purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.
- qq) Sale prova di motori di veicoli omologati e/o captazione di gas di scarico di veicoli omologati.
- rr) Operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo, comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento.
56. Sostituire la lettera f) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
57. Sostituire la lettera ll) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente
- ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
58. Sostituire la lettera nn) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente
- nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N° capi
Vacche in produzione (latte) (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 40 a 250
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 100 a 550
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 100 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 400 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 100 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 300 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 600 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 7000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 13000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Altro pollame	Da 12000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 2000 a 15.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 4000 a 27.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 15000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 6000 a 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 12000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 100 a 500
Struzzi	Da 100 a 1.500

59. Aggiungere nell'elenco della Parte II del nuovo Allegato IV le seguenti voci:

- oo) Essiccazione di cereali e semi con capacità di produzione non superiore a 300 tonnellate al giorno.
- pp) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

**Modificazione del documento interregionale del 26 maggio 2010, recante:**

**Osservazioni e proposte di emendamenti allo Schema di Decreto legislativo "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", recante Modifiche alle Parti Prima, Seconda e Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 13 maggio 2010**

Su proposta dei colleghi delle Direzioni Regionali Agricoltura, si propongono, in sostituzione dei punti 50 e 58 del documento interregionale del 26 maggio 2010, le seguenti Tabelle volte ad escludere dalla procedura autorizzativa un numero di aziende zootecniche più alto di quello derogato dalla proposta ministeriale, ma comunque ospitante una bassa percentuale di capi rispetto al totale di capi allevati.

**50. Sostituire la lettera z) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente**

- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 150
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 250
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 250
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 250
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 800
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 350
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 1200
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 6000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 12000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 12000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 200
Struzzi	Meno di 100

*Motivazione.*

*Prendendo come riferimento le 5 regioni del Nord a zootecnia intensiva, quelle dove viene allevato più del 70% delle UBA allevate in Italia, si riscontra che il numero di aziende zootecniche che verrebbe esentato dalla procedura autorizzativa sarebbe più alto di quello derogato dalla proposta ministeriale, ma comunque ospitante una bassa percentuale di capi rispetto al totale di capi allevati; ad esempio:*

- suini all'ingrasso: il totale di aziende con numero di capi inferiore a 1000 rappresenta l'87% del totale aziende, ma racchiude soltanto il 10% dei capi totali ;*
- ovaiole: il totale di aziende con numero di capi inferiore a 25.000 rappresenta il 97% del totale aziende, ma racchiude soltanto il 10% dei capi.*

*Discorso analogo vale per i broilers e per le altre specie minori.*

*Lasciando quindi l'obbligo della domanda di autorizzazione alle aziende sotto alle soglie sopra indicate, si va ad una proliferazione abnorme di pratiche per interessare un numero molto limitato di capi (beneficio ambientale poco significativo).*

58. Sostituire la lettera nn) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 150 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 250 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 250 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 250 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 800 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 350 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 1200 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 6000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 200 a 500
Struzzi	Da 100 a 1.500



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
recante norme in materia ambientale”

MODICHE ALLE PARTI PRIMA, SECONDA E QUINTA  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Roma, 8 giugno 2010

FS



## **Premessa**

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di riforma delle Parti prima, seconda e quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si esprime condivisione per l'impostazione e gli obiettivi delle modifiche proposte, in considerazione soprattutto della miglior tutela degli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico per la salute dei cittadini e per l'ambiente; si rileva altresì l'esiguità del tempo a disposizione per procedere ad un puntuale approfondimento.

A fronte di ciò, l'ANCI cui solo lo scorso 26 maggio è stato sottoposto il provvedimento in esame, intende in questa sede limitarsi a formulare alcune proposte emendative volte in prevalenza a snellire e chiarire l'applicazione delle procedure amministrative inerenti le Autorizzazioni Integrate e Ambientali e a consentire un maggior coinvolgimento degli Enti locali nei procedimenti attuativi e autorizzatori previsti dalla norma.

Lo svolgimento di un più approfondito lavoro di valutazione e di confronto con il territorio avrebbe permesso di formulare ulteriori proposte tese ad una migliore attuazione delle norme, soprattutto rispetto alla qualità dell'aria, considerato che i Comuni sono particolarmente sensibili al tema dell'inquinamento atmosferico e che la responsabilità della tutela della salute dei cittadini è in capo al Sindaco.

Poiché nel presente schema di decreto legislativo viene sottolineata la necessità di provvedere al riordino e alla riforma delle numerose norme che, in precedenza, disciplinavano gli impianti e le attività fonte di inquinamento atmosferico, con particolare attenzione alla distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento, senza che questo comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANCI ribadisce la necessità di avviare con urgenza un piano straordinario di carattere nazionale che preveda interventi specifici per i diversi settori di intervento, come meglio indicato nei documenti allegati.

## Parte I e II

Si ritiene indispensabile coinvolgere gli Enti territoriali in sede di definizione norme tecniche di attuazione del Decreto, permettendo di approfondire gli aspetti applicativi sul territorio.

Per la Parte II si segnalano in particolare gli emendamenti volti a definire con chiarezza l'ambito di applicazione del D.Lgs 152/2006, soprattutto per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla materia del governo del territorio (settore tematico denominato dalla direttiva europea "della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli"), evitando al riguardo inutili appesantimenti o duplicazioni procedurali.

Si ritiene che il dato letterale del D.Lgs. 152 - sia nella versione vigente che in quella prefigurata dalle disposizioni correttive ed integrative - non offra sufficienti elementi di chiarezza sulla linea di demarcazione tra i piani e programmi (e relative modifiche) soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS ed i piani e programmi (e relative modifiche) da ritenersi esclusi da tale verifica (e conseguentemente dall'ambito di applicazione del decreto di cui trattasi).

Se da un lato è giusto e doveroso sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi per i quali - in ragione dei potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente - sussista un ragionevole dubbio di dover successivamente procedere all'effettuazione della VAS, appare dall'altro altrettanto ragionevole e doveroso escludere esplicitamente dalla verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi (e relative modifiche) per i quali l'irrilevanza di effetti ambientali (cioè l'insussistenza di effetti significativi e tantomeno negativi) risulti obiettivamente evidente in *re ipsa*. Diversamente si verrebbe a determinare un numero incalcolabile di inutili verifiche di assoggettabilità, appesantendo e ritardando irragionevolmente una miriade di piani e programmi minori (e relative modifiche), evidentemente irrilevanti sotto il profilo ambientale. A titolo di esempio si pensi alle minime (ma numerosissime) varianti urbanistiche per adeguamenti puntuali di sedi stradali, o di aree di sedime di opere pubbliche già esistenti, ovvero per adeguamento della normativa tecnica di piano a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari. O ancora gli adattamenti delle previsioni urbanistiche vigenti a basi cartografiche aggiornate, le varianti minori a piani attuativi già approvati (il più delle volte privi essi stessi di effetti significativi e negativi sull'ambiente), e così via. Senza contare i frequenti casi in cui l'adozione di una

variante urbanistica si renda necessaria, e soprattutto urgente, proprio per imporre immediate salvaguardie atte a prevenire effetti negativi sull'ambiente o sul paesaggio.

E' evidentemente non condivisibile una disciplina che sottovalutando l'esigenza di fare chiarezza su questi aspetti e di dare risposta a queste esigenze finisca con produrre tempi inutilmente lunghi, intempestività e/o inefficienza nell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, spreco di risorse pubbliche.

Infine, si segnala che rispetto alle comunicazioni il presente schema di decreto legislativo, all'articolo 29-terdecies (relativo a modifiche dell'art. 29 del D.lgs. 152/2006) sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni relative ai valori limite di emissioni. L'ANCI ritiene importante prevedere l'inclusione degli Enti locali in tale fase ascendente di scambio di informazioni tra le Autorità competenti, le Regioni e le Province, ai fini della corretta interpretazione dei dati e delle informazioni sull'inquinamento atmosferico in attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente.

## Parte V

L'ANCI ha fatto sempre presente la necessità di concedere ai Sindaci strumenti adeguati ed un ampio grado di autonomia per la gestione della mobilità e la realizzazione delle infrastrutture ad essa destinate, che consentissero loro di poter efficacemente mettere in campo tutte le azioni necessarie ad arginare il problema dell'inquinamento delle città, soprattutto delle grandi aree urbane, ma ciò è avvenuto in maniera parziale.

In realtà, la fonte legislativa primaria che delinea una serie di adempimenti da porre in essere ma che non ha mai avuto vera attuazione è la Direttiva 1996/62, che imponeva agli Stati membri la predisposizione di azioni di monitoraggio della qualità dell'aria e di piani e programmi da adottare per impedire i superamenti di PM10 nell'atmosfera. Tale direttiva definiva un percorso di progressiva riduzione delle emissioni che aveva una prima tappa nel 2005 (40 microgr/mc di PM10 di media annuale, 50 di valore limite giornaliero e 35 giorni l'anno di superamento) ed una seconda nel 2010 (con la previsione di superamento per solo 7 giorni annui) e stabiliva soprattutto che la competenza e la responsabilità della individuazione dei provvedimenti necessari a migliorare la qualità dell'aria spetta alle regioni.

Nel recepire le Direttive comunitarie, l'Italia ha confermato la distinzione delle competenze e delle responsabilità delle regioni e degli enti locali, a cui avrebbe fatto seguito da parte delle regioni la predisposizione della zonizzazione per territorio, il catasto delle emissioni ed il piano degli interventi (definendo l'efficacia, il costo e le fonti di finanziamento di ciascuno degli interventi previsti dal piano), in modo da poter concertare con gli enti locali le modalità attuative.

Senza questo quadro di pianificazione, come più volte fatto presente da ANCI, sia nei documenti ufficiali ai Ministri e sia nelle proposte di emendamento presentate in sede di formazione di leggi statali, è difficile parlare di responsabilità delle amministrazioni locali, cui spetta solo il compito di gestire e dare attuazione ai provvedimenti che devono essere decisi a livello dei governi regionali e nazionale.

L'ANCI, sensibile al problema dell'inquinamento atmosferico nei Comuni la cui responsabilità è in capo al Sindaco, ha individuato - attraverso il coordinamento permanente dei Sindaci - un programma di interventi strutturali e gestionali su vasta area in modo da poter raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa

*[Handwritten signature]*  
2005

europa. L'ANCI ritiene fondamentale, nel pieno rispetto delle significative riduzioni dell'inquinamento in atmosfera, la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, regioni, province ed enti locali, per mettere in campo politiche multisettoriali, strutturali e gestionali per intervenire sulle diverse fonti di inquinanti.

Poiché nel presente decreto legislativo viene sottolineata la necessità di provvedere al riordino e alla riforma delle numerose norme che, in precedenza, disciplinavano gli impianti e le attività fonte di inquinamento atmosferico, con particolare attenzione alla distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento, senza che questo comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANCI ribadisce la necessità di avviare con urgenza un piano straordinario di carattere nazionale che preveda interventi specifici per i diversi settori di intervento, come meglio indicato nel documento allegato.

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti conoscitivi e le reti di monitoraggio che forniscono i dati conosciuti sul fenomeno dell'inquinamento atmosferico, l'ANCI ha sottolineato l'importanza di creare un Osservatorio molto qualificato che possa diramare i dati e gli avvisi in tempo reale nel caso di sfioramento dei limiti delle concentrazioni, così da aiutare gli amministratori a prendere le decisioni che sarebbero necessarie per contrastare questi fenomeni.



## **PROPOSTE EMENDATIVE**

### **Articolo 1**

**(Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)**

#### **Emendamento**

*Al comma 2 è inserita la seguente lettera :*

“bb) al comma 3 dopo le parole Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali” sono inserite le parole “e della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

#### **Motivazioni**

Il confronto con le rappresentanze delle Regioni degli Enti locali potrà contribuire positivamente alla predisposizione delle norme tecniche di attuazione del Decreto, permettendo di approfondire gli aspetti applicativi sul territorio.

### **Articolo 2**

**(Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)**

#### **Emendamenti**

*Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera b-bis):*

“b-bis) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera e), è introdotta la seguente lettera:  
“e-bis) progetti: i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto, nonché gli ulteriori progetti di lavori di costruzione o di altri impianti e interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che siano eventualmente individuati dalle leggi regionali in ragione del loro impatto significativo e negativo sull’ambiente;”


*Al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

“b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “L’autorità competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera ebis), producano effetti significativi e negativi sull’ambiente”;

*Al comma 3 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis:*

“c-bis) al comma 4, dopo la lettera c) sono introdotte le seguenti lettere:

“d) i piani e i programmi, e relative modifiche, diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3-bis;



e) le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3-bis che non definiscano o modifichino il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e bis)"

## **Motivazioni**

Le modifiche proposte puntano essenzialmente sull'introduzione, nell'art. 5 comma 1, della definizione del termine "progetto" - essenziale per delimitare l'ambito di applicazione sia della verifica di assoggettabilità a VAS che dell'intero decreto - e nel diretto richiamo di tale definizione nell'art. 6, al comma 3-bis (opportunamente riformulato) e al comma 4.

Si evidenzia al riguardo che il vigente comma 2 dell'art. 6 dispone chiaramente che la valutazione ambientale strategica (VAS) deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:

- 1) sono elaborati "(...) per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli";
- 2) definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto (rispettivamente i progetti di competenza statale; i progetti di competenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle citate province autonome).

Ai sensi del medesimo comma 2 la valutazione ambientale strategica (VAS) deve essere effettuata in ogni caso anche per i piani e programmi "*per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*".



L'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi di più elevato impatto potenziale sull'ambiente (ossia quelli elaborati per i settori elencati al comma 2) è prescritta dunque solo laddove essi definiscano il "quadro di riferimento" per l'approvazione dei progetti ritenuti di particolare rilevanza dal decreto legislativo, ossia quelli elencati negli allegati II, III e IV. Per questo motivo la valutazione ambientale è evidentemente, in questi casi, definita "strategica" (VAS).

Nessuna VAS è quindi dovuta per eventuali piani territoriali o urbanistici che non definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto, e/o che non riguardino i siti di protezione speciale della flora e della fauna selvatica specificati dal comma 2.

Dal momento che per i settori di più rilevante impatto ambientale potenziale - ossia quelli elencati al comma 2, tra i quali sono comprese sia la "*pianificazione territoriale*" che la "*destinazione dei suoli*" - l'assoggettamento a VAS postula necessariamente, come detto, il requisito di essere "*quadro di riferimento*" dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto (senza la presenza dei quali la VAS sarebbe quindi esclusa), la verifica di assoggettabilità andrà ragionevolmente prevista solo in presenza di:

- a) piani e programmi (e relative modifiche) elaborati per settori diversi da quelli di cui al comma 2, ma che definiscono comunque il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV;
- b) piani e programmi (e relative modifiche) elaborati i settori di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di eventuali progetti diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV, ma comunque con impatti significativi e negativi sull'ambiente.

L'emendamento proposto prevede che l'individuazione di tali eventuali "progetti diversi" sia affidata alle leggi regionali, maggiormente vocate a tenere in dovuta considerazione specificità ambientali e territoriali locali, restando inteso che dovrà comunque trattarsi di progetti sostanzialmente equiparabili a quelli elencati negli

9



allegati II, III e IV in termini di effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Diversamente verrebbe a mancare uno dei presupposti obbligatori per l'effettuazione della VAS, ai sensi del citato comma 2, e pertanto ogni verifica di assoggettabilità cui venisse dato corso ai sensi del comma 3-bis non potrebbe che concludersi con esito negativo.

### **Emendamento**

*Al comma 2, è inserita la seguente lettera hh):*

hh) all'articolo 5, comma 1, lettera p), dopo le parole "la pubblica amministrazione", aggiungere le parole "o l'organismo pubblico;

### **Motivazione**

I piani e programmi relativi al settore "*della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*" sono nella quasi totalità dei casi di atti di pianificazione di iniziativa pubblica. L'ente che pianifica - soprattutto ove di tratti del percorso di formazione di strumenti comunali - deve essere messo in condizione di individuare con facilità la triade di soggetti chiamati ad operare nell'ambito del processo di VAS o per le verifiche di assoggettabilità. Al riguardo:

a) nessun dubbio circa l'autorità procedente, trattandosi ovviamente nella fattispecie del Consiglio Comunale;

b) quanto al proponente deve trattarsi necessariamente di soggetto pubblico titolare della facoltà di elaborare proposte di tipo politico-discrezionale (una proposta di piano o programma, per l'appunto, che non può ovviamente essere frutto di elaborazioni di esclusiva natura tecnica), quindi verosimilmente individuabile nella Giunta Comunale;



c) resta il problema dell'autorità competente: dovendosi individuare un soggetto dotato di competenze tecniche in materia ambientale nonché - per ovvi motivi - sufficiente 'separato' ed autonomo sia dal proponente che dall'autorità procedente, appare inopportuno definirlo univocamente come "pubblica amministrazione". Con tale esclusiva definizione potrebbe diventare frequente, se non addirittura inevitabile, l'affidamento del ruolo di autorità competente ad una pubblica amministrazione diversa dall'ente procedente. Verrebbe in tal modo messo in discussione il principio dell'autonomia decisionale dei singoli enti sulle attività di pianificazione di propria competenza.

Per tale motivo l'emendamento propone di specificare che non solo una pubblica amministrazione ma anche un "organismo pubblico" (quale una commissione speciale di esperti o un nucleo di valutazione, necessariamente di nomina pubblica) possa essere individuato come "autorità competente", soggetto cui, - com'è noto - compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato, e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS.

### **Emendamenti**

*Al comma 9, lettera b), primo periodo, sostituire la frase "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'adozione del piano o del programma" con la frase "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma".*

*Al comma 9, lettera b), secondo periodo, sostituire la frase "detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione" con la frase "detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro definitiva approvazione. Durante la fase di predisposizione del piano o del programma, e comunque prima dell'adozione del medesimo, sono garantite idonee forme di partecipazione".*



## **Motivazione**

Secondo le disposizioni correttive ed integrative contenute nello schema di D.lgs. la pubblicazione del rapporto ambientale e della proposta di piano o programma, nonché la conseguente valutazione, dovrebbero essere effettuate e concluse prima dell'adozione del piano o programma medesimo. Da tale modifica deriverebbero notevoli difficoltà procedurali, stante l'obiettivo impossibilità di accorpare i tempi di pubblicazione del rapporto ambientale e della proposta di piano o programma con i tempi previsti dalle disposizioni regionali in materia di governo del territorio per la pubblicazione del piano adottato.

Inoltre, ove si tratti di uno strumento urbanistico di livello operativo, quindi con valenza conformativa della disciplina dei suoli - quale un PRG, un piano operativo comunale, un regolamento urbanistico, secondo le varie accezioni regionali - la pubblicazione della proposta prima dell'effettiva adozione del piano da parte del Consiglio Comunale diffonderebbe anzitempo (e del tutto inopportunamente) informazioni dettagliate sulle previsioni riferite alle singole proprietà fondiarie, producendo anomale alterazioni del mercato immobiliare prima del consolidarsi delle definitive decisioni dell'organo competente all'approvazione del piano.

Appare quindi opportuno mantenere pressoché inalterato il testo vigente (conclusione della VAS prima del provvedimento di approvazione del piano o programma), individuando comunque una fase partecipativa sui contenuti sostanziali del piano o programma prima dell'atto formale di adozione del medesimo. Potrà essere semmai demandato alle singole leggi regionali il compito di operare i più opportuni coordinamenti con gli adempimenti procedurali previsti dalle proprie norme in materia di governo del territorio.

## **Emendamenti**

*Al comma 25, dopo l'Art. 29-terdecies, sostituire al:*

- *comma 3, la frase "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con la frase "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".*

- *al comma 4, la frase "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con la frase "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".*

## **Motivazioni**

Si propone tale modifica sottolineando l'importanza dello scambio di informazioni relative ai valori limite di emissioni, rispetto alle quali l'Anci ritiene indispensabile prevedere l'inclusione degli Enti locali nella fase ascendente di scambio di informazioni inerenti alla qualità dell'aria e la corretta applicazione dei valori limite da parte degli impianti tra le Autorità competenti, le Regioni e le Province, ai fini della corretta interpretazione dei dati e delle informazioni sull'inquinamento atmosferico in attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente.



**Modifiche alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006**

All'art. 269, comma 8, è eliminata la nuova frase:

**“Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”.**

*Motivazione: al pari di quanto già previsto dalla normativa in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale si propone che sia l'autorità competente a valutare la sostanzialità della modifica o in alternativa che siano previste delle soglie di aumento della capacità produttiva che comportino automaticamente tale sostanzialità. Infatti se tale definizione rimanesse vigente, alla luce delle modifiche proposte all'art. 272, si avrebbe un aggravio procedimentale e un eccessivo incremento del carico di lavoro per le autorità competenti.*

All'art. 269 è aggiunto, al termine, il seguente nuovo comma 17:

**“17. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera previste dalla parte quinta del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato”.**

*Motivazione: si ritiene opportuno cogliere l'occasione per prevedere espressamente la possibilità, per le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, di determinare degli oneri di compartecipazione degli utenti alle spese istruttorie, di monitoraggio e controllo, conformemente a quanto previsto per le autorizzazioni allo scarico dall'art. 124, comma 11 e come peraltro già previsto in via generale e per tutti i provvedimenti in materia ambientale dalla L. 448/2001 (L. finanziaria del 2002) e dalla L. 11/2005 (norme generali in materia di adempimento degli obblighi comunitari).*

All'art. 272, nuovo comma 1, è eliminata la parola **“esclusivamente”**.

*Motivazione: l'assoggettamento di attività o impianti con emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico alla procedura autorizzativa di cui all'art. 269, rappresenterebbe un eccessivo appesantimento burocratico tanto per le autorità competenti che per i gestori, senza evidenti benefici ambientali.*

All'art. 272, nuovo comma 2, il termine **“stabilimenti”**, ove riportato, è sostituito dal termine **“impianti o attività”**.

*Motivazione: la nuova formulazione proposta produce un inutile aggravio degli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio di attività o impianti a ridotto inquinamento atmosferico facenti parte di uno stabilimento in cui siano attive anche tipologie di attività escluse dalle procedure in via generale.*

All'art. 288 il testo del comma 7 (*“Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro”*), è sostituito dal seguente:

**“Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente”.**

*Motivazione: si ritiene indispensabile adeguare le sanzioni previste dal suddetto articolo in quanto gli importi attualmente previsti (da 15 a 46 euro) appaiono inadeguati anche a fronte dei costi di riscossione delle stesse.*

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo.

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
"Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante  
norme in materia ambientale"**

Nel seguito vengono riportati i commenti e i possibili errori rilevati della Provincia di Torino in merito all'inserimento, con modifiche, del D.Lgs. 59/05 e al recepimento della Direttiva 2008/01/CE.

**COMMENTI**

- A) punto 2, lettera c, riferito alla nuova lettera i-sexies: potrebbe essere utile integrare la definizione di "impianto nuovo" comprendendo il caso di impianto esistente ma operante sotto le soglie previste per l'attività IPPC, che, a seguito di potenziamento, arriva a superare tali soglie. In alternativa, si propone la soppressione della definizione di "impianto nuovo".
- B) punto 2, lettera h: si rileva la modifica con la nuova dicitura "localizzati sullo stesso sito o gestiti dal medesimo gestore" in luogo della precedente "localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore". Per quanto possa risultare migliorativa la possibilità di rilasciare un'AIA a due gestori che operano su uno stesso sito (anche se non sono chiare le implicazioni, anche giuridiche, di rilasciare un atto in capo a più soggetti), si chiede se è effettivamente intenzione del legislatore prevedere atti che autorizzino più siti in capo al medesimo gestore. Se è davvero questa l'intenzione, si fa presente la difficile applicazione pratica (per es. impianti non tecnicamente connessi ma con lo stesso gestore).
- C) punto 3, lettera h: si rileva la nuova impostazione introdotta dal legislatore, per cui l'AIA è ritenuta necessaria per i **progetti** di impianto e non più per gli impianti; da questo si deduce che il legislatore considera gli impianti esistenti come ormai tutti autorizzati. Considerato che nella versione precedente l'autorizzazione veniva rilasciata per l'esercizio di un impianto (esistente o nuovo) non vincolando la sua realizzazione alla conclusione del procedimento di autorizzazione (infatti nei casi non soggetti a VIA il proponente poteva costruire –a suo rischio e pericolo– l'impianto prima dell'emanazione del provvedimento e quindi senza conoscerne le prescrizioni), si richiede se con la nuova stesura la realizzazione dell'impianto sia subordinata al rilascio dell'AIA. A livello pratico quest'ultima possibilità sarebbe auspicabile poiché si eviterebbero situazioni in cui si prescrivono adeguamenti a strutture appena realizzate.
- D) punto 4, lettera a, riferito al nuovo punto 4-ter: sottoponendo ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali anche gli interventi di cui al nuovo art. 6 comma 12 lettera c (modifiche sostanziali), si fanno rientrare nelle competenze provinciali anche le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza > 300 MW. Si chiede se l'intenzione sia davvero questa e, in tal caso, si fa notare che la competenza dell'adozione dell'AIA per tali impianti è invece statale.
- E) punto 25 riferito al nuovo art. 29-ter comma 4: si rileva la volontà di ritenere non presentata una domanda fino a quando essa non sia completa in tutte le sue parti. Condividendo tale impostazione, si evince da una prima lettura che il tempo che intercorre dalla prima presentazione della domanda incompleta alla ricezione delle

BF

integrazioni di completamento non è da considerarsi come tempo che concorre al compimento dei 150 giorni. Si richiede quindi di specificare cosa si intende per "i termini del procedimento si intendono sospesi" in quanto il procedimento, secondo l'ipotesi precedente, non è ancora stato avviato.

- F) punto 25 riferito al nuovo art. 29-quater comma 6: sembra che i soggetti partecipanti alla conferenza siano obbligati a trasmettere le proprie osservazioni prima della Conferenza, anche se intendono parteciparvi. Non si ritiene indispensabile l'obbligatorietà della presentazione preventiva delle osservazioni nel caso di espressione del parere in sede di Conferenza.
- G) punto 25 riferito al nuovo art. 29-quater comma 8: si rileva l'importante modifica al termine entro cui il gestore deve presentare la documentazione integrativa, passando dall'espressione "termine massimo non inferiore a trenta giorni" a "termine massimo non superiore a trenta giorni". Pur allineando il termine ai dettami della nuova legge 241/90, si fa presente che, vista la complessità del procedimento, sono da prevedere casi in cui il gestore non sia, per ragioni tecniche, in grado di presentare le integrazioni rispettando tale termine; in alcuni casi, infatti, sono richiesti approfondimenti e monitoraggi che richiedono periodi di tempo superiori. Qualora fosse necessario intendere tale termine come perentorio e fosse imprescindibile l'ottenimento delle integrazioni per la valutazione del progetto nel suo complesso, parrebbe necessario concludere il procedimento con un diniego e richiedere al gestore la presentazione di una nuova domanda completa delle informazioni richieste. Inoltre, il nuovo articolo 29-quattordicesimo prevede ancora, al comma 6, la sanzione amministrativa per la mancata presentazione delle integrazioni.
- H) Punto 29 riferito al nuovo articolo 29-duodecimo: si rileva l'intenzione di eliminare l'istituzione dell'Osservatorio IPPC. Pare dunque un errore mantenere la descrizione delle sue finalità nel nuovo Allegato XIII, che per coerenza dovrebbe essere eliminato di conseguenza.
- I) punto 25 riferito al nuovo art. 29-quattordicesimo: si fa rilevare come mantenere l'assetto sanzionatorio del d.Lgs. 59/05 pare non essere in accordo con la depenalizzazione delle sanzioni ambientali operata in altra normativa di carattere ambientale.
- J) punto 29 riferito al nuovo art. 33 comma 3-bis: non si comprende perchè venga mantenuta la dicitura del D.Lgs 59/05 sulla disciplina del tariffario, quando questa è già stata emanata (D.M. 24 aprile 2008).

#### POSSIBILI INESATTEZZE

- a. punto 3 riferito al nuovo comma 14: "Per gli impianti di cui alle lettere b) e c)" deve essere sostituito con "Per gli impianti di cui alle lettere a) e b)"
- b. punto 5, lettera b: "di cui all'allegato VIII" deve essere sostituito con "di cui all'allegato XII"
- c. punto 25 riferito al nuovo art. 29-ter comma 4: non è corretto il riferimento a "la Commissione di cui all'art. 8-bis" per i casi di competenza non statale
- d. punto 30 riferito al nuovo art. 34 nuovo comma 9-ter: manca il riferimento all'allegato XII
- e. punto 33: nella lista degli allegati manca l'allegato XI.





0657288396

Allegato 5



## Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prof GAB - 2010 - 0021243/UL del 15/06/2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Conferenza Unificata  
Ufficio di Presidenza  
c.a. Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SEDE


**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

In riferimento allo schema di provvedimento in oggetto, all'esito della riunione tecnica tenutasi presso codesto Ufficio di Presidenza il 9 giugno 2010, si riportano di seguito gli emendamenti regionali, trasmessi da codesto Ufficio con nota del 6 giugno 2010, che si ritiene di poter accogliere, nonché gli emendamenti che si ritiene di poter accogliere salva riformulazione.

### Emendamenti regionali proposti relativi alle disposizioni modificative delle Parti I e II del decreto legislativo n. 152/2006

#### Emendamenti accolti:

Emendamento n. 1  
Emendamento n. 58  
Emendamento n. 2  
Emendamento n. 60  
Emendamento n. 61  
Emendamento n. 3  
Emendamento n. 62  
Emendamento n. 5  
Emendamento n. 6;  
Emendamento n. 7  
Emendamento n. 8;  
Emendamento n. 9;  
Emendamento n. 11;  
Emendamento n. 12;  
Emendamento n. 13;  
Emendamento n. 14;  
Emendamento n. 15;  
Emendamento n. 63;  
Emendamento n. 18;  
Emendamento n. 19;  
Emendamento n. 20;  
Emendamento n. 22;

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002793 A-2.17.4.14  
del 15/06/2010

4870061

BJ

0657288396

*Emendamento n. 25;*  
*Emendamento n. 27;*  
*Emendamento n. 30;*  
*Emendamento n. 32;*  
*Emendamento n. 33;*  
*Emendamento n. 38;*  
*Emendamento n. 64;*  
*Emendamento n. 41;*  
*Emendamento n. 48;*  
*Emendamento n. 67;*  
*Emendamento n. 51;*  
*Emendamento n. 54;*  
*Emendamento n. 69;*  
*Emendamento n. 56;*  
*Emendamento n. 71.*

Emendamenti accolti salva riformulazione:

*Emendamento n. 4*

“m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;”

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude la fase di valutazione di VAS; espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;”

*Emendamento n. 10*

“3-ter. Il Piano regolatore portuale ed il Piano di sviluppo aeroportuale sono sottoposti a VAS con le modalità previste dal Titolo II del presente decreto. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi in attuazione del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposto a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale abbia contenuti tali da poter essere considerato come progetto definitivo ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, la valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano che non siano già stati valutati negli atti di pianificazione normativamente sovraordinati”.

*Emendamento n. 17:*

“c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purchè con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione;”

*Emendamento n. 26:*

“4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.”

0657288396

*Emendamenti numeri 34 e 35:*

All'art. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva".

*Emendamento n. 39, lett. a 01:*

"Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241".

*Emendamento n. 42:*

"2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. A seguito di integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, le Regioni interessate procedono all'eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni".

*Emendamento n. 43:*

"3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenti comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, le Amministrazioni di cui al presente articolo procedono all'eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni".

*Emendamento n. 65:*

"4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata".

*Emendamento n. 50:*

"8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa".

0657288396

*Emendamento n. 68:*

"3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione 8-bis. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3-ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008".

**Emendamenti regionali proposti relativi alle disposizioni modificative della Parte V del decreto legislativo n. 152/2006**

**Emendamenti accolti:**

*Emendamento n. 2;*  
*Emendamento n. 3;*  
*Emendamento n. 7;*  
*Emendamento n. 8;*  
*Emendamento n. 9;*  
*Emendamento n. 16;*  
*Emendamento n. 17;*  
*Emendamento n. 25;*  
*Emendamento n. 26;*  
*Emendamento n. 27;*  
*Emendamento n. 28;*  
*Emendamento n. 29;*  
*Emendamento n. 30;*  
*Emendamento n. 31;*  
*Emendamento n. 32;*  
*Emendamento n. 33;*  
*Emendamento n. 35;*  
*Emendamento n. 36;*  
*Emendamento n. 37;*  
*Emendamento n. 39;*  
*Emendamento n. 40 relativamente alle lettere a) e b);*  
*Emendamento n. 42;*  
*Emendamento n. 43;*  
*Emendamento n. 44;*  
*Emendamento n. 45;*  
*Emendamento n. 47;*  
*Emendamento n. 48;*  
*Emendamento n. 49;*  
*Emendamento n. 50;*  
*Emendamento n. 51;*  
*Emendamento n. 52;*  
*Emendamento n. 53;*  
*Emendamento n. 54;*

0657288396

Emendamento n. 56;  
Emendamento n. 57;  
Emendamento n. 58;  
Emendamento n. 59.

Emendamenti accolti previa riformulazione:

*Emendamento n. 1:*

"3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini della costruzione e dell'esercizio."

*Emendamento n. 4:*

"m bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 di tale articolo;"

*Emendamento n. 10:*

"Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale".

*Emendamento n. 13:*

"Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione delle modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.";

*Emendamento n. 14:*


Eliminazione dell'ultimo periodo dell'art. 270, comma 1, e modifica dei seguenti articoli:

- art. 269, comma 2, lett. a):

"a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

- art. 269, comma 4, lett. b):

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;



0657288396

*Emendamento n. 15:*

"7. Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b)."

*Emendamento n. 18:*

"Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto."

*Emendamento n. 19:*

"Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti".

*Emendamento n. 20:*

"b) al comma 2 le parole "categorie di impianti" sono sostituite dalle parole "categorie di stabilimenti", le parole "singola categoria di impianti" sono sostituite dalle parole "singola categoria", dopo le parole "le prescrizioni," sono inserite le seguenti "anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati," le parole "all'articolo 271, commi 6 e 8" sono sostituite dalle parole "all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.", le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.", le parole "gestori degli impianti" sono sostituite dalle parole "gestori degli stabilimenti", dopo le parole "la propria adesione all'autorità competente", sono inserite le parole "o ad altra autorità da questa delegata", le parole "è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta," sono sostituite dalle seguenti "è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'obbligatoria adesione alle quali comporta," e dopo le parole "la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare." inserire "Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269."

*Emendamento n. 21:*

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera c) nel nuovo comma 3 sostituire le parole "ogni cinque anni" con le parole "almeno ogni dieci anni"

0657288396

*Emendamento n. 22:*

"4 bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni."

*Emendamento n. 23:*

All'articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all'art. 273 del d.lgs. 152/2006), lettera b) sopprimere l'ultimo periodo del nuovo comma 9

*Emendamento n. 24:*

"16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonché di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento"

*Emendamento n. 34:*

"All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo".

*Emendamento n. 38:*

All'articolo 3, comma 18 (relativo a modifiche all'art. 287 del d.lgs. 152/2006), sono accolti le seguenti modifiche:

- lettera a) sostituire le parole "autorità individuata dalla legge regionale" con le parole "autorità individuata dalla Regione", sostituire le parole "autorità indicata dalla legge regionale" con le parole "autorità indicata dalla Regione";
- sopprimere la lettera b);
- lettera d) sostituire le parole "leggi regionali" con le parole "disposizioni regionali".

L'art. 287, comma 4 è riformulato come di seguito:

"4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ove previsto dalle disposizioni regionali, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1".

0657288396


*Emendamento n. 40 relativamente alla lettera c):*

"4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore".

*Emendamento n. 46:*

"16. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288"

Cons. Massimiliano Atelli





0657288396

Allegato 6



Ministero dell'Ambiente  
della Tutela del Territorio e del Mare  
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Conferenza Unificata



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

SEDE

U.prot GAB - 2010 - 0021438/UL del 16/06/2010

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Proposte ANCI e UPI. Correzione errori materiali alla nota del 15 giugno 2006, prot. N. GAB/2010/0021243/UL.

In riferimento allo schema di provvedimento in oggetto, ad esito della riunione tecnica tenutasi presso codesto Ufficio di Presidenza il 9 giugno u.s., si riportano di seguito gli emendamenti presentati dall'Associazione comuni italiani, nonché dall'Unione province italiane, presentati in sede di riunione tecnica, che si ritiene di poter accogliere nonché quelli che si ritiene di poter accogliere salvo riformulazione:

**Emendamenti ANCI relativi alle disposizioni modificative delle Parti I e II del decreto legislativo n. 152/2006**

Emendamenti accolti:

- emendamento al comma 9, lettera b), primo periodo dell'art. 2 dello schema di decreto correttivo;
- emendamenti al comma 25 dell'art. 2 dello schema di decreto correttivo.

Riformulazioni:

- emendamento all'art. 2, comma 2, lett. b) dello schema di decreto: introduzione della lettera b-bis)

L'emendamento così come proposto viene in parte accolto attraverso la riformulazione dell'emendamento n. 17 presentato dalle Regioni.

**Emendamenti UPI relativi alle disposizioni modificative delle Parti I e II del decreto legislativo n. 152/2006**


Emendamenti accolti:

- emendamento lettera B)
- emendamento lettera D)
- emendamento lettera H)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002821 A-2.17.4.14  
del 17/06/2010

Riformulazioni:

- emendamento lettera G)



4874379

0657288396

Art. 29-quater, comma 8

"8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa".

- emendamento lettera J)

Art. 33, comma 3-bis: introduzione comma 3-ter

"3-ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008".

Infine sono stati recepiti gli errori materiali segnalati.

Emendamenti UPI relativi alle disposizioni modificative della Parte V del decreto legislativo n. 152/2006


Riformulazioni:

- art. 267, comma 4: la disposizione relativa ai certificati verdi è stata riformulata e spostata all'articolo 287, ultimo comma;
- art. 269, comma 8:  
"Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione delle modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.".

Errori materiali alla nota del 15 giugno 2006, prot. N. GAB/2010/0021243/UL

Nell'elenco degli emendamenti accolti è stato inserito per errore materiale l'emendamento n. 1, mentre l'emendamento n. 25 deve intendersi riferito all'emendamento n. 25, lettera b). Inoltre, al medesimo elenco deve essere aggiunto l'emendamento n. 57.

Cons. Massimiliano Atelli





**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
10/044/CU/CS

Allegato 7

Consegnato  
nelle sedute del  
22 giugno  
2010

BF

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI  
CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.  
152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati concordati con il Ministero dell'Ambiente.

**Emendamenti concordati alle Parti Prima e Seconda del d.lgs. 152/2006**

**PREMESSA**

Si rileva come lo Schema di decreto legislativo in oggetto, per le parti inerenti la VAS e la VIA confermi l'impostazione generale attualmente vigente in base alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, come modificata dal d.lgs. 4/2008, sulla quale le Regioni hanno, a suo tempo, espresso un generale parere positivo in occasione dell'approvazione del citato d.lgs. 4/2008.

Esso, inoltre, introduce in materia di AIA il Titolo III-bis, sostitutivo del d.lgs. 59/2005 (di recepimento della direttiva 96/61/CE), anche al fine di dare attuazione alla nuova direttiva 2008/1/CE inerente l'IPPC.

Tuttavia, alcune delle disposizioni, qualora dovessero essere approvate, comporterebbero una **non corretta definizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di VAS, VIA ed AIA, una non univoca individuazione delle autorità competenti e, conseguentemente, l'inapplicabilità delle disposizioni del novellato d.lgs. 152/2006 a livello, soprattutto, regionale e provinciale, oltre alla non coerenza con direttive dell'Unione europea e con altre disposizioni normative statali.**

Inoltre, l'intervento di revisione del d.lgs. 152/2006, operato con il decreto in oggetto, deve essere necessariamente **perfezionato** in modo da **valorizzare**, anziché disperdere o, peggio, rendere inapplicabile, **l'esperienza delle Regioni e Province autonome in materia di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle autorizzazioni e relative "buone prassi"** convalidate da più un decennio di applicazione delle rispettive leggi regionali e provinciali.

All'articolo 1, comma 1, **è soppressa la lettera a).**

*Motivazione: la concezione della tutela dell'ambiente, introdotta con l'emendamento ministeriale proposto, è incentrata unicamente sulle "risorse naturali", non tenendo conto, se non indirettamente, dell'"uomo" e, più in generale, delle "risorse antropiche": l'uomo non è più considerato una componente integrante dell'ambiente ma soltanto un "ospite" dell'ambiente. Si ritiene che ciò contrasti con le direttive UE che oltre a considerare l'uomo al primo posto tra le componenti dell'ambiente da tutelare, si fanno carico anche dei "beni materiali" e del "patrimonio culturale". Si propone pertanto di mantenere l'attuale dizione dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 152/2006 inerente le Finalità.*

All'articolo 2, comma 1, lettera c), con riferimento alla nuova lettera c) aggiunta, il testo della stessa è sostituito dal seguente: **"c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando**

**impregiudicate le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale sia esse comunitarie che nazionali.”.**

*Motivazione: la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA) introdotta dal decreto, oltre a confondere gli ambiti di azione della VIA e dell’AIA, è difforme da quanto disposto dalla direttiva 2008/1/CE; l’emendamento proposto introduce una definizione di AIA conforme alla direttiva 2008/1/CE, specificandone l’ambito di azione in relazione alle disposizioni in materia di VIA.*

All’articolo 2, comma 2, lettera d), la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: **“l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”** e all’articolo 2, comma 2, lettera e), la lettera l-ter) è soppressa.

*Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale di un piano o programma” non è necessaria e potenzialmente fuorviante, in quanto non ripresa in alcun punto dell’articolato; se ne propone conseguentemente l’eliminazione e l’inserimento al suo posto della definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, precedentemente introdotta con la lettera l-ter); di cui viene definito il campo di applicazione con riferimento all’ultimo periodo.*

All’articolo 2, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: **“f) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalle seguenti: “m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;”**

**m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;**

**m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;”**

All’articolo 2, comma 2, lettera h), nel testo della nuova lettera o-bis), dopo le parole: **“localizzati sullo stesso sito”**, la congiunzione: **“o”** è sostituita dalla congiunzione: **“e”**.

*Motivazione: correzione errore materiale necessaria al fine di definire in modo corretto il campo di applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale.*

All’articolo 2, comma 2, lettera j) nel testo della nuova lettera r-bis), dopo le parole: **“gestisce l’impianto”**, sono aggiunte al termine le parole: **“oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso”**.

*Motivazione: viene ripresa la definizione riportata nella direttiva 2008/1/CE che definisce all’art. 2 comma 13 “gestore” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso, in quanto tale definizione è maggiormente comprensiva della figura del gestore.*

All’art. 2, comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: **“la parola “minori” è soppressa,”**.

*Motivazione: uniformarsi alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della Direttiva 42/2001/CE che individua le “modifiche minori dei piani e programmi” come da assoggettare alla verifica di assoggettabilità.*

All'art. 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: **“che producano impatti significativi”**, sono soppresse le parole: **“e negativi”**.

*Motivazione: uniformarsi alle disposizioni della Direttiva 42/2001/CE, di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e alla lettera f) dell'Allegato I. La direttiva stabilisce la necessità di valutazione ambientale per i piani o programmi che possono avere “effetti significativi sull'ambiente”. Appare, inoltre, riduttivo fare riferimento solo alla funzione di valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente e non richiamare, invece, anche l'obiettivo della VAS di promuovere lo sviluppo sostenibile e di integrare considerazioni ambientali nei processi decisionali di pianificazione e programmazione, esplicitamente dichiarato dalla direttiva al “considerando” n. 4.*

All'art. 2, comma 3, lettera b), sostituire le parole: **“per l'autorizzazione di progetti, producano effetti significativi e negativi”** con le seguenti parole: **“per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi”**.

*Motivazione: uniformarsi alle disposizioni dell'art. 3, comma 4, della Direttiva 42/2001/CE.*

All'art. 2, comma 3, lettera c), il comma 3-ter è sostituito dal seguente **“3-ter. Il Piano regolatore portuale ed il Piano di sviluppo aeroportuale sono sottoposti a VAS con le modalità previste dal Titolo II del presente decreto. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi in attuazione del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposto a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale abbia contenuti tali da poter essere considerato come progetto definitivo ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, la valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano che non siano già stati valutati negli atti di pianificazione normativamente sovraordinati”**.

All'articolo 2, comma 3, lettera f), sono soppresse le parole: **“le parole “nell'allegato II” sono sostituite dalle parole “negli allegati II e III al presente decreto”, e ”** e le parole: **“producano impatti”** sono sostituite dalle parole: **“possano avere impatti”**.

*Motivazione: le lettere a) e b) del comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 si riferiscono unicamente ai progetti sottoposti a verifica di competenza dello Stato – tra i quali vi sono i progetti di modifica di opere esistenti – , in quanto per essi il legislatore ha scelto di non creare uno specifico allegato . Viceversa, per i progetti di competenza regionale sottoposti a verifica, il riferimento ai progetti di modifica è contenuto in una specifica categoria progettuale dell'allegato IV (cfr. punto n. 8, lettera t), ed è quindi già compreso nella lettera c) del medesimo articolo e comma del d.lgs. 152/2006. Riguardo il secondo emendamento, si ritiene che la dizione proposta sia coerente al grado di approfondimento della verifica di assoggettabilità, che non consente la certezza di giudizio che sarebbe richiesta dall'espressione: “producano impatti”.*

All'articolo 2, comma 3, lettera h), con riferimento al nuovo comma 12 aggiunto, la lettera b) è sostituita dalla seguente: **“b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.”** e la lettera c) è soppressa.

*Motivazione: i progetti di impianti di produzione di energia elettrica sono già compresi nell'allegato VIII al punto 1.1, nonché all'allegato XII, punto 2, e quindi già sottoposti ad ALA ai sensi del nuovo comma 12, lettera a) dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006; il richiamo alle disposizioni di cui al previgente art. 1, comma 3 del d.lgs. 59/2005, non sono più necessarie essendo state ormai recepite le disposizioni UE in materia di ALA, condizione, questa, a suo tempo richiamata dall'art. 1, comma 2 della legge 55/2002.*

All'articolo 2, comma 3, lettera h), con riferimento al nuovo comma 14 aggiunto, le parole: **“alle lettere b) e c)”**, sono sostituite dalle parole: **“alla lettera a)”**.

*Motivazione: correzione errore materiale e coordinamento con il nuovo testo dell'art. 6, comma 12, come modificato dall'emendamento precedente.*

All'articolo 2, comma 4, lettera a), con riferimento al nuovo comma 4-bis, le parole: “, **nonché quelli di cui all'articolo 6, comma 12, lettera b)**”, sono sostituite dalle parole: “**e loro modifiche sostanziali**”.

*Motivazione: i progetti di centrali termoelettriche superiori a 300 MW termici sono già compresi al punto 2 dell'allegato XII. Inoltre, è necessario comprendere nella competenza statale anche le modifiche sostanziali agli impianti di cui all'allegato XII, per esigenze di coordinamento e semplificazione procedimentale, in quanto tali interventi sono sottoposti a VIA di competenza statale, peraltro, sostitutiva della stessa autorizzazione integrata ambientale.*

All'articolo 2, comma 4, lettera a), con riferimento al nuovo comma 4-ter, le parole: “, **nonché gli interventi di cui all'articolo 6, comma 12, lettera c)**”, sono sostituite dalle parole: “**e loro modifiche sostanziali**”.

*Motivazione: l'emendamento è necessario per specificare in modo chiaro e non fraintendibile quali sono le modifiche sostanziali sottoposte ad AIA di competenza delle Regioni e Province autonome. In caso contrario, il testo attuale attribuisce alla competenza regionale o provinciale modifiche sostanziali di impianti sottoposte contemporaneamente a procedura di VIA di competenza statale, peraltro, sostitutiva della stessa autorizzazione integrata ambientale.*

All'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera b-bis): “**b-bis) al comma 7 sostituire la lettera c) con la seguente: “c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;”**”

All'art. 2, sostituire il comma 7 con il seguente: “**7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è soppresso**”.

*Motivazione: i rapporti fra legge 241/1990 e disciplina della VIA non sono definibili in norme di legge; in via di principio, la giurisprudenza ha chiarito i reciproci rapporti, sostenendo che la VIA costituisce un sistema organico compiuto ed autosufficiente nel quale non occorrono integrazioni dall'esterno. Altro discorso riguarda invece il contenuto dell'articolo 29 della l. 241/1990 in rapporto alla delicata questione dei livelli essenziali delle prestazioni. Conseguentemente, si propone di sopprimere definitivamente il comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 152/2006 evitando così qualsiasi indicazione al riguardo, foriera soltanto di equivocità e che non interviene a chiarire un problema che permane complesso e da valutare caso per caso.*

All'art. 2, comma 8, lettera c), il riferimento all'allegato XII è sostituito dal riferimento all'allegato VIII e sono soppresse le parole: “, **al terzo periodo, le parole: “le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che”** sono sostituite dalle parole: “**è altresì assicurato in ogni caso**” ”.

*Motivazione: correzione errore materiale e mantenimento della disposizione precedente che consente alle Regioni e Province autonome, fatto salvo il rispetto dei tempi e dei principi generali di cui all'art. 29 della legge 241/1990, di definire le modalità di coordinamento dei provvedimenti finali di VIA ed AIA secondo il proprio assetto organizzativo interno.*

All'art. 2, comma 9, lettera b), dopo le parole: “**effettuata anteriormente all'**” e dopo le parole: “**prima della loro**”, sostituire la parola: “**adozione**” con la parola: “**approvazione**”.

*Motivazione: garantire che la valutazione ambientale sia effettuata al fine di individuare gli impatti ambientali relativi al piano o programma nella sua versione definitiva, che è predisposta solo a seguito della decisione dell'autorità che predispose il piano o programma sulle osservazioni presentate durante la fase di partecipazione che può condurre anche a modifiche molto rilevanti del piano o programma (questa d'altra parte è l'indicazione che ci proviene dall'unione europea). E' inoltre necessario coordinare le fasi di pubblicità della VAS con quelle richieste dalle normative di settore, previste di norma tra l'adozione e l'approvazione dei piani o programmi.*

All'art. 2, comma 10, è **soppressa la lettera b)**.

*Motivazione: non conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 della direttiva 42/2001/CE*

All'articolo 2, il comma 11 è sostituito dal seguente:

**“11. All'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 2, dopo le parole “novanta giorni” sono inserite le parole “dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo”;**

**b) al comma 4, dopo le parole: “del livello di dettaglio del piano o programma.”, inserire le parole: “Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.”.**

**c) dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7: “7. In sede statale la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale è in ogni caso messo a disposizione delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione”.**”.

*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

All'art. 2, comma 12, sostituire il nuovo comma 4 con il seguente: **“4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.”**

All'art. 2, è **soppresso il comma 15.**

*Motivazione: si ritiene immotivata e limitativa la previsione contenuta nel comma.*

All'articolo 2, comma 18, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

**“b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:**

**“b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;**

**c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.”.**”.

*Motivazione: la lettera a) e la prima parte della lettera b) dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 si riferiscono unicamente ai progetti sottoposti a verifica di competenza dello Stato – tra i quali vi sono i progetti di modifica di opere esistenti – , in quanto per essi il legislatore ha scelto di non creare uno specifico allegato . Viceversa, per i progetti di competenza regionale sottoposti a verifica, il riferimento ai progetti di modifica è contenuto in una specifica categoria progettuale dell'allegato IV (cfr. punto n. 8, lettera t), ed è quindi già compreso nella seconda parte della lettera b) del medesimo articolo e comma del d.lgs. 152/2006.*

*Con l'occasione, al fine di conservare coerenza con quanto scritto all'art. 6, comma 7, lettera b) (a suo tempo, infatti, il legislatore aveva scelto per le modifiche di progetti di competenza dello Stato di non limitarne la sottoposizione a verifica in quanto relative comunque ad opere in allegato II ritenute comunque rilevanti) si propone di rendere più intelleggibile il testo della lettera b) sostituendolo con quanto sopra proposto, coerentemente con quanto già disposto all'art. 6, comma 7 del d.lgs. 152/2006.*

All'articolo 2, comma 18, lettera d), sono aggiunte al termine le parole: **“e sono sopresse le parole: “o non costituisce modifica sostanziale” ”.**

*Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale” comporta la presenza o meno di effetti negativi e significativi sull'ambiente, già richiamata nella prima parte del comma.*

All'articolo 2, comma 18, lettera e), la parola: "possibili" è soppressa e, al termine, sono aggiunte le parole: "e sono sopresse le parole: "o costituisce modifica sostanziale" "

*Motivazione: la definizione di "modifica sostanziale" comporta la presenza o meno di effetti negativi e significativi sull'ambiente, già richiamata nella prima parte del comma.*

Inserire un comma che preveda la seguente modifica al Dlgs 152/06: All'art. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:

**"4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva".**

All'art. 2, comma 20, lettera c), il testo del comma 4 è sostituito dal seguente: **"4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione ed il pagamento del contributo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, la documentazione presentata viene restituita al proponente e l'istanza si intende non presentata."**

*Motivazione: la disposizione introdotta in merito al pagamento del "contributo" si riferisce "di norma" ai procedimenti di competenza dello Stato; per le autorità competenti regionali e provinciali è, quindi, necessario l'emendamento proposto per mantenere coerenza con quanto disposto dall'art. 33, comma 2, in merito alla facoltà di Regioni e province autonome di disporre autonomamente in merito alla riscossione di eventuali oneri istruttori. Per quanto riguarda le altre modifiche proposte, oltre a correggere l'errore materiale inerente i termini, esse consentono di semplificare gli adempimenti a carico dell'autorità competente, qualora la documentazione presentata non necessiti di modifiche formali e possa, quindi, essere conservata agli atti in attesa della documentazione integrativa richiesta. La consegna di tutta la documentazione presentata al proponente avverrà, conseguentemente, unicamente nel caso di non perfezionamento della documentazione entro i termini stabiliti.*

All'art. 2, comma 21, prima della lettera a), è inserita la seguente lettera:

**"a01) "Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241".**

All'art. 2, comma 21, lettera c), le parole: "tutta la documentazione istruttoria, ivi comprese", sono sostituite dalle parole: ", la documentazione presentata,,"; le parole: "deve essere pubblicata" sono sostituite dalle parole: "devono essere pubblicati" e, al termine, sono aggiunte le parole: ", fino all'emanazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale".

*Motivazione: l'emendamento è proposto al fine di concentrare attenzione e risorse per la messa a disposizione on-line, unicamente sui documenti rilevanti per il pubblico.*

All'art. 2, comma 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: **a) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. A seguito di integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, le Regioni interessate procedono all'eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni".**

All'art. 2, comma 22, lettera b) è sostituita dalla seguente: **"b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i**





soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, le Amministrazioni di cui al presente articolo procedono all'eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni”.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, al termine del comma 3, sono aggiunte le parole: “È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione in caso di impianti soggetti al titolo III della parte seconda del presente decreto.”.

*Motivazione: per coerenza con quanto disposto all'art. 10 del d.lgs. 152/2006, inerente “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti”, laddove si richiede l'unicità della consultazione del pubblico per le procedure di VIA e di AIA.*

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-ter, sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata”.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa”.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-decies, comma 6, dopo le parole: “autorità competente”, sono inserite le parole: “ed al gestore”.

*Motivazione: le ispezioni programmate ed oggetto di tariffa in base al d.m. 24 aprile 2008 sono configurabili come un servizio che la Pubblica Amministrazione effettua per verificare la conformità dell'azione del gestore alle condizioni definite dall'AIA. La trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione richiede quindi che chi usufruisce del servizio sia informato degli esiti dello stesso*

All'art. 2, comma 26, alla lettera b), il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2 .”.

*Motivazione: la disposizione introdotta con l'emendamento ministeriale non è necessaria con riferimento a quanto disposto dal comma 1 (infatti, le autorità competenti, per il ruolo che rivestono, hanno già ricevuto dal proponente la documentazione e, poiché il comma 1 dispone che effettuino le procedure d'intesa tra loro, non hanno necessità che vengano definiti ulteriori termini procedurali). Non si ritiene, inoltre, corretto il riferimento diretto ai pareri di cui all'art. 25, comma 2, perché inerenti unicamente procedimenti di VIA di competenza dello Stato, ed al successivo comma 3, perché inerente i procedimenti da coordinare, mentre si condivide l'opportunità di disposizioni inerenti la*

consegna degli elaborati ed i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati.

All'art. 2, dopo il nuovo comma 35 (aggiunto dall'emendamento n. 70), è aggiunto il seguente comma: "36. All'allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera z.b), le parole: "10 t/giorno", sono sostituite dalle parole: "50 t/giorno".

*Motivazione: incentivare, con l'innalzamento della soglia, le operazioni di recupero dei rifiuti; infatti la quasi totalità degli impianti esistenti in commercio, al di là del loro utilizzo, superano come capacità complessiva la soglia individuata.*

## Emendamenti concordati alle Parti Quinta del d.lgs. 152/2006

### PREMESSA

Si rileva che lo Schema di decreto legislativo in oggetto, per quanto attiene alla Parte V in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera è, in linea di massima, condivisibile in quanto tende a superare i principali rilievi che le Regioni avevano sottolineato, fin dal dicembre 2005, durante l'iter di approvazione del decreto delegato. In particolare, vengono rimossi dal vigente testo della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 gli impedimenti che l'attuale impostazione pone ad un efficace espletamento delle competenze regionali pianificatorie e programmatiche in materia e vengono modificate alcune definizioni fondamentali per una corretta applicazione delle norme comunitarie a vantaggio della chiarezza e dell'efficacia dell'azione autorizzativa e, conseguentemente, della tutela ambientale.

All'articolo 3, comma 1 (relativo a modifiche all'art. 267 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis):

"a bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

**"3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini della costruzione e dell'esercizio."**

Si richiede conferma relativamente all'interpretazione del nuovo comma 4 dell'art. 267 del d.lgs. 152/2006 e specificatamente se:

- a. i certificati verdi cui fa riferimento il primo periodo del comma 4 sono quelli già acquisiti;
- b. il secondo periodo del comma 4 si riferisce, invece, a tutti i certificati verdi, anche quelli futuri

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), lettera b) sostituire la parola "solventi" con la parola "COV"

*Motivazione: correzione errore materiale*

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera g) inserire la seguente lettera g bis):

"g bis) dopo la lettera m) inserire la seguente lettera m bis):

**"m bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 di tale articolo;"**

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera o) inserire la seguente lettera o bis):

“o bis) alla lettera ee) le parole “dell'impianto in condizioni di regime” sono sostituite dalle parole “dell'attività cui l'impianto è destinato;””

*Motivazione: evitare confusione con la messa a regime di cui all'art. 269*

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti lettere:

“q) alla lettera oo) dopo la parola “utilizzato” inserire le parole “in uno stabilimento”

r) alla lettera pp) le parole “a ciclo continuo” sono sostituite dalle parole “su tutto l'arco della settimana”

s) la lettera ss) è soppressa”

*Motivazione: chiarire che il consumo di cui alla lettera oo) è di stabilimento; evitare equivoci nella definizione di cui alla lettera pp); la l. 239/2004 non parla di raffinerie*

All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera e) sostituire le parole “atte a” con le parole “di progetto tali da”

*Motivazione: chiarire il tipo di portata che si può stabilire in autorizzazione*

All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera f) riformulare il secondo periodo del nuovo comma 5 come segue: **“Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale”.**

All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) al comma 8, i periodi “Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.” sono sostituiti dai seguenti: “Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalla modifica o, a seguito di apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.”, le parole “di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.” sono sostituite dalle parole “di provvedere successivamente.”, e i periodi “Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11” sono sostituiti dai seguenti: “E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di dieci anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione delle modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.”;

*Motivazione: correzione errore materiale; eliminazione della definizione trasferita all'art. 268, comma 1, lettera m bis); correzione del periodo di validità dell'autorizzazione e previsione tra i contenuti del decreto anche dei criteri di qualificazione delle modifiche sostanziali*

Eliminare l'ultimo periodo dell'articolo 270 comma 1 e modificare i seguenti articoli:  
art. 269, comma 2, lett. a):

**“a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e**

art. 269, comma 4, lett. b):

**b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;**

All'articolo 3, comma 4 (relativo a modifiche all'art. 270 del d.lgs. 152/2006), lettera e) il nuovo comma 7 è sostituito dal seguente:

**“7. Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).”**

All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 5 sostituire le parole “previsti dagli Allegati I e V” con le seguenti “previsti dagli Allegati I, II, III e V” e nel nuovo comma 7 sostituire le parole “contenuti negli Allegati I e V” con le seguenti “contenuti negli Allegati I, II, III e V”

*Motivazione: anche gli Allegati II e III costituiscono requisito minimo*

All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d bis):

“d bis) il comma 15 è sostituito dal seguente:

**“15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attività di cui all'articolo 275.””**

*Motivazione: evitare interpretazioni equivocate*

All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), lettera e) nel nuovo comma 17 il penultimo periodo con il seguente: **“Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni**

rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.”

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera a) nel primo periodo del nuovo comma 1 dopo le parole “Non sono sottoposti ad autorizzazione” inserire le parole “di cui al presente titolo”; nel quinto periodo sostituire le parole “previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato IX” con le seguenti “previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X” e sostituire le parole “nella parte II dell'Allegato I” con le seguenti “nella parte III dell'Allegato I”; il sesto periodo del nuovo comma 1 è sostituito dal seguente “Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi.”

Aggiungere inoltre il seguente periodo:

**“Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti”.**

*Motivazione: escludere gli impianti ed attività in parola solo dalla autorizzazione di cui alla Parte V in quanto i medesimi impianti debbono essere autorizzati in AIA o altre autorizzazioni diverse da quella del Titolo 1 della Parte V; correzione errori materiali*

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

**“b) al comma 2 le parole “categorie di impianti” sono sostituite dalle parole “categorie di stabilimenti”, le parole “singola categoria di impianti” sono sostituite dalle parole “singola categoria”, dopo le parole “le prescrizioni,” sono inserite le seguenti “anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,”, le parole “all'articolo 271, commi 6 e 8” sono sostituite dalle parole “all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.”, le parole “entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.”, le parole “gestori degli impianti” sono sostituite dalle parole “gestori degli stabilimenti”, dopo le parole “la propria adesione all'autorità competente”, sono inserite le parole “o ad altra autorità da questa delegata”, le parole “è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta,” sono sostituite dalle seguenti “è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'obbligatoria adesione alle quali comporta,” e dopo le parole “la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.” inserire “Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.”.**

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera c) nel nuovo comma 3 sostituire le parole "ogni cinque anni" con le parole "almeno ogni dieci anni".

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d bis):

"d bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4 bis:

**"4 bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni."**

All'articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all'art. 273 del d.lgs. 152/2006), lettera b) sopprimere l'ultimo periodo del nuovo comma 9.

All'articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all'art. 273 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera c) inserire la seguente lettera d):

"d) al comma 15, la lettera l) è soppressa e, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma 16:

**"16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonché di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento"**.

All'articolo 3, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7 bis:

"7 bis. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

"7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto."."

*Motivazione: riportare il campo di applicazione dell'articolo a quanto previsto dalla direttiva 2001/80/CE (articolo 2, lettera j))*

All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 2, la parola "luogo" è sostituita dalla parola "stabilimento", dopo le parole "si applicano," sono inserite le parole "secondo le modalità di cui al comma 7," e nel terzo periodo, la parola "autorizzato" è soppressa;"

*Motivazione: correzione errore materiale e richiamo al comma 7 che indica le modalità di intervento per il rispetto dei valori limite*

All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 4, le parole "domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4." sono sostituite dalle seguenti "domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3" e le parole "gestore delle attività" sono sostituite dalle seguenti "gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attività";"

*Motivazione: la parte I dell'Allegato III non è sufficiente a definire i contenuti della domanda di autorizzazione*

All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) al comma 20 le parole “I gestori degli impianti a ciclo chiuso” sono sostituite dalle parole “I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso” e le parole “l’adesione alle quali comporta,” sono sostituite dalle seguenti “l’obbligatoria adesione alle quali comporta,”.”

*Motivazione: correzione errore materiale ( dimenticanza dell’obbligatorietà di adesione all’AVG già prevista nell’art. 281, c. 4)*

All'articolo 3, il comma 9 (relativo a modifiche all'art. 276 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente: “9. All'articolo 276 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “comma 16” sono sostituite dalle parole “comma 10”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all’autorizzazione di cui all’articolo 269.”.”

*Motivazione: nell’Allegato VII Parte II punto 2.2 dell’Appendice è prevista per tali impianti una autorizzazione di cui al Titolo I ma nell’articolato non pare chiara tale previsione*

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), nella lettera a) aggiungere infine “e le parole “provvedere ai sensi dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti “provvedere ai sensi dell’articolo 269”

*Motivazione: correzione errore materiale*

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis):

“a bis) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;

b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che sono stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che sono stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.”.”

*Motivazione: aggiornamento dei termini di presentazione della domanda in via ordinaria perché la prima scadenza (31.12.2010) è troppo vicina alla pubblicazione del correttivo e, soprattutto diventa precedente al termine di emanazione delle AVG “obbligatorie” di cui al 272, c. 2 e 3 e al 281, c. 4 (ora proposto al 29 aprile 2011); le altre scadenze, in compenso, sono molto dilazionate (arrivano fino al 2018) facendo diventare conveniente usare la procedura lunga anziché l’AVG se non altro per posticipare oltre il 2018 eventuali adeguamenti alla “nuova” migliore tecnica disponibile.*

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 3 sostituire le parole “entro il 31 dicembre 2011” con le parole “entro il 1° settembre 2013”, sostituire le parole “entro il 31 dicembre 2010” con le parole “entro il 31 luglio 2012”, sostituire le parole “provvedere ai sensi dello stesso articolo” con le seguenti “provvedere ai sensi dell’articolo 269” e sostituire le parole “in esercizio all’entrata della data di entrata in vigore” con le seguenti “in esercizio alla data di entrata in vigore”

*Motivazione: correzione errori materiali ed aggiornamento dei termini di adeguamento e di presentazione della domanda in linea con le proroghe di due anni recentemente approvate con la legge n. 25/2010. Si propone per la presentazione della domanda il termine del 31 luglio 2012 perché, a differenza del 29 ottobre 2012 di cui alla l. 25/2010, permette anche di rilasciare l’autorizzazione ordinaria (entro 8-10 mesi dalla domanda nella nuova versione dell’art. 281, c. 3) in tempo utile per eseguire l’adeguamento entro il 1° settembre 2013. Si propone per l’adeguamento il termine del 1° settembre 2013 perché il termine del 29 aprile 2013 di cui alla l. 25/2010, oltre ad essere incompatibile con gli 8-10 mesi di cui sopra, per gli impianti termici civili che spengono il 15 aprile, significherebbe comunque lavori di adeguamento eseguiti nella primavera-estate 2013 e finiti al 1° settembre 2013;*

*anche per altri impianti ad utilizzo stagionale, quali gli essiccatori di cereali o simili, significherebbe essere adeguati in tempo utile per l'inizio della nuova stagione di lavoro che avviene, appunto, a settembre-ottobre.*

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 4 sostituire le parole "entro quindici mesi da tale data" con le parole "entro cinque anni da tale data"

*Motivazione: allineamento dei termini di adozione di questa AVG a quelli previsti nell'art. 272, c. 2 e 3.*

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

**"c) sostituire il comma 5 con il seguente:**

**"All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo".**

All'articolo 3, il comma 15 (relativo a modifiche all'art. 283 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

**"15. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) la lettera b) è sostituita dalle seguente :

**"b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da: un focolare ed eventualmente da uno scambiatore di calore;"**

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

**"d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;"**

b bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

**"h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;"**

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

**"i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale;"**


d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

**"l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;"**

*Motivazione: aggiornamento e armonizzazione con disposizioni e adempimenti della normativa in materia energetica e precisazioni per una migliore comprensione del campo di applicazione*

All'articolo 3, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma 15 bis:

**"15 bis. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente :**

14  




“Articolo 284  
(Installazione o modifica.)

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.”

*Motivazione: aggiornamento e armonizzazione con disposizioni e adempimenti della normativa in materia energetica*

All'articolo 3, comma 17 (relativo a modifiche all'art. 286 del d.lgs. 152/2006), le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) al comma 2, dopo le parole “i documenti” sono inserite le parole “e le dichiarazioni” e le parole “previste dalla denuncia di cui all'articolo 284.” sono sostituite dalle seguenti “previste dal libretto di centrale.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente :

“4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.”

*Motivazione: correzione conseguente alla nuova formulazione dell'art. 284 e correzioni errori materiali*

All'articolo 3, comma 18 (relativo a modifiche all'art. 287 del d.lgs. 152/2006), si propone di apportare i seguenti emendamenti:

- lettera a) sostituire le parole “autorità individuata dalla legge regionale” con le parole “autorità individuata dalla Regione”, sostituire le parole “autorità indicata dalla legge regionale” con le parole “autorità indicata dalla Regione”;
- sopprimere la lettera b);
- lettera d) sostituire le parole “leggi regionali” con le parole “disposizioni regionali”.

L'art. 287, comma 4 è riformulato come di seguito:

**“4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ove previsto dalle disposizioni regionali, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1”.**

All'articolo 3, il comma 19 (relativo a modifiche all'art. 288 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“19. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.”

b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) l'installatore, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 1;

b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2.”;

c) al comma 3, le parole “nella denuncia” sono sostituite dalle parole “nell'atto”;

d) al comma 5, le parole “di cui all'articolo 286” sono sostituite dalle parole “di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale.”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.””

*Motivazione: correzione conseguente alla nuova formulazione dell'art. 284 e correzioni errori materiali*

All'articolo 3, il comma 20 (relativo a modifiche all'art. 290 del d.lgs. 152/2006) è modificato come segue:

“All'art. 290 del d.lgs. 152/2006 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

**“4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o**

**certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore”.**

All'articolo 3, comma 21 (relativo a modifiche all'art. 293 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo le parole “articolo 295” è inserito il seguente ultimo periodo “Resta fermo il potere delle regioni, delle province autonome o di altre autorità di introdurre ulteriori limiti o divieti in materia di combustibili, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.””

*Motivazione: si ritiene più chiara la formulazione proposta*

All'articolo 3, il comma 25 (relativo a modifiche all'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“25. Al paragrafo 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “200 mg/Nm<sup>3</sup>” sono sostituite dalle parole “2000 mg/Nm<sup>3</sup>” e al punto 2.3 della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole “3500 mg/Nm<sup>3</sup>” sono sostituite dalle parole “350 mg/Nm<sup>3</sup>”.”

*Motivazione: correzione errore materiale*

All'articolo 3, dopo il comma 26, è inserito il seguente comma:

“26 bis. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) nella parte II, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Apparecchi indicatori.

5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW.

5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.

5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.”

b) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole “286, comma 2,” sono inserite le seguenti “ e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4.””

*Motivazione: il vigente paragrafo 5 della parte II non è coerente con quanto richiesto nell'art. 294, c. 3 e la modifica della parte III è conseguente alla nuova formulazione dell'art. 286, c. 4*

All'articolo 3, comma 27 (relativo a modifiche all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006), lettera d), nel nuovo punto 2.2, lettere d) ed e) le parole “di ciascun singolo impianto” sono sostituite con la parola “complessiva” e la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Condizioni di utilizzo

3.1 L'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto.

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.

3.3 Se la potenza termica nominale complessiva é superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).”;

Aggiungere, inoltre le seguenti lettere:

“g) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola “complessiva” è soppressa;

h) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.”

i) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con “1” “3” e “4” con i seguenti: “1,0” “3,0” e “4,0”.”

*Motivazione: la necessità di monitorare in continuo le emissioni è correlata alla potenza complessiva e non a quella del singolo impianto; occorrono inoltre analoghe prescrizioni per gli impianti a biogas; nel paragrafo 7 si vuole indicare la potenza termica minima necessaria per una buona combustione dei combustibili citati che necessitano di una camera di combustione di una certa dimensione;*

All’articolo 3, il comma 29 è sostituito dal seguente:

**“29. Gli impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell’autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall’articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all’adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell’autorizzazione è equiparato all’installatore ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288”.**

All’articolo 3, comma 30, le parole “del presente decreto” sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

*Motivazione: correzione errore materiale*

All’articolo 3, dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti commi:

“31. Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall’articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

32. Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.

33. Per i fatti commessi fino all’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall’articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data.”

#### - ALLEGATI -

Sostituire la lettera a) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale e smerigliature, con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

Sostituire la lettera z) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per

allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 150
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 250
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 250
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 250
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 800
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 350
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 1200
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 6000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 12000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 12000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 200
Struzzi	Meno di 100

Nella lettera bb) della Parte I del nuovo Allegato IV sostituire le parole "allegato IX" con le parole "allegato X"

Sostituire la lettera ee) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

Sostituire la lettera ff) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

Sostituire la lettera kk) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

Sostituire la lettera f) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

Sostituire la lettera ll) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW

Sostituire la lettera nn) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 150 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 250 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 250 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 250 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 800 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 350 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 1200 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 6000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 200 a 500
Struzzi	Da 100 a 1.500

Aggiungere nell'elenco della Parte II del nuovo Allegato IV le seguenti voci:

- oo) Essiccazione di cereali e semi con capacità di produzione non superiore a 300 tonnellate al giorno.
- pp) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

BT  
20

Infine, si segnalano una serie di **proposte emendative non condizionanti l'espressione del parere nonché "errori materiali"**, la cui correzione è necessaria per garantire coerenza interna alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 risultante dalle modifiche ed integrazioni proposte e univocità di interpretazione.

#### **ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI NON CONDIZIONANTI IL PARERE**

16. All'art. 2, comma 4, lettera b), dopo le parole: "è sostituita dalla parola "Ministero"", sono aggiunte le parole: "; le parole: "Il provvedimento di via", sono sostituite dalle parole: "I provvedimenti di verifica di assoggettabilità, il provvedimento di VIA"; dopo le parole: "attività istruttoria", sono inserite le parole: ", sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla localizzazione del piano, programma, progetto o dagli impatti ambientali da essi derivanti."" e, dopo le parole: "alimentari e forestali", sono aggiunte le parole: "nonché sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla localizzazione dell'impianto o dagli impatti ambientali".

*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

21. All'art. 2, comma 10, lettera a), dopo le parole: "commi 3 e 3-bis", sopprimere le parole "e le parole "su supporto cartaceo ed informatico" sono sostituite dalle parole "su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,"".

*Motivazione: appare utile prevedere anche la copia cartacea, sia al fine di facilitare la consultazione di parti tecniche difficilmente riproducibili, sia al fine di garantire la conservazione dei documenti.*

23. All'articolo 2, comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera c): "c) dopo il comma 2 inserire il seguente nuovo comma: "2-bis. In sede statale il documento preliminare in ogni caso è contestualmente messo a disposizione delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione."";".

*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

24. All'articolo 2, comma 10, dopo la nuova lettera c) (di cui al precedente emendamento n. 23), inserire la seguente lettera d): "d) al comma 4, sono aggiunte al termine le parole: "In sede statale l'autorità competente acquisisce i pareri delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione."";".


*Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

28. All'art. 2, comma 16, dopo le parole: "è effettuato", sono inserite le parole: "a cura".

*Motivazione : la modifica individua la responsabilità dell'effettuazione del monitoraggio senza obbligare ad una effettuazione "in house".*

29. All'art. 2, comma 18, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 1, sono soppresse le parole: "e una loro copia conforme" e dopo le parole: "su idoneo supporto", sono aggiunte le parole: ", unitamente a copie in formato cartaceo ai fini della consultazione";".

*Motivazione: la modifica introdotta dalla lettera a) dello Schema di decreto prevedrebbe, infatti, la trasmissione da parte del proponente di elaborati unicamente in "formato elettronico", escludendo le copie in formato cartaceo necessarie per garantire la più ampia partecipazione del pubblico interessato.*



31. All'articolo 2, comma 18, lettera c), dopo le parole: **“significativi sull'ambiente.”**, sono inserite le parole: **“Nel caso di progetti di competenza statale, l'autorità competente acquisisce i pareri delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.”**.

*Motivazione: al fine di conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.*

36. All'art. 2, comma 20, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera: **“a01) al comma 1, le parole: “della presentazione”, sono sostituite con le parole: “di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all'art. 24, comma 1,”;**”.

*Motivazione: Si ritiene necessario assicurare certezza ed uniformità dei termini del procedimento. Stabilendo un termine procedurale certo per tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i cittadini*

37. All'art. 2, comma 20, è **soppressa la lettera b).**

*Motivazione: l'art. 23, comma 3 del d.lgs. 152/2006 dispone, infatti, il deposito della documentazione su supporto cartaceo, oltre che su supporto informatico, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione del pubblico nella fase di consultazione di cui al successivo art. 24; si evidenzia, inoltre, come la documentazione in formato cartaceo sia tuttora insostituibile per l'istruttoria interdisciplinare e per il dibattito in sede di conferenza di servizi.*

40. All'art. 2, comma 21, lettera a), dopo le parole: **“non può superare”** e dopo le parole: **“di ulteriori”**, le parole: **“quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“sessanta giorni”**.

*Motivazione: La modifica è proposta al fine di tenere conto di casi di particolare complessità che richiedono tempi maggiori per la elaborazione delle integrazioni richieste*

44. All'art. 2, comma 22, lettera c), al comma 3-bis, sono aggiunte al termine le seguenti parole: **“In casi eccezionali, qualora disposizioni di legge o regolamento prevedano per singoli atti autorizzatori di cui al comma 3, termini non compatibili con quelli di cui al medesimo comma, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il loro rilascio e per il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 della legge 241/1990.”**.

*Motivazione: la dizione del comma 3-bis proposta nello schema di decreto, letta in combinato disposto con l'art. 26, comma 4 del d.lgs. 152/2006, imporrebbe infatti il rilascio da parte dell'autorità competente di un provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che sostituisce o coordina tutte gli atti autorizzativi ambientali anche qualora i termini espressamente previsti per il loro rilascio da disposizioni di legge o regolamento non fossero compatibili con quelli previsti per il procedimento di VIA. In tali casi eccezionali, non inerenti patologie del procedimento ma legislativamente previsti, l'emendamento proposto consente il coordinamento anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento finale di VIA secondo modalità stabilite caso per caso dalla stessa conferenza di servizi, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'art. 29 della legge 241/1990.*

45. All'art. 2, comma 23, lettera a), sono aggiunte al termine le parole: **“e le parole: “alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1”, sono sostituite dalle parole: “alla data di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all'art. 24, comma 1”.**”.

*Motivazione: necessità di coordinamento del testo con riferimento alla data di avvenuta pubblicazione della notizia a mezzo stampa.*

46. All'art. 2, comma 23, lettera d), dopo le parole: **“non può superare i”** e dopo le parole: **“di ulteriori”**, le parole: **“quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“sessanta giorni”**.

*Motivazione: l'emendamento, che ha l'effetto di lasciare immutato il termine massimo previsto nel testo vigente del d. lgs. 152/2006, è volto a stabilire un termine massimo che consenta una effettiva*



*integrazione del progetto e dello SIA, possibilità che rischia di essere vanificata dalla eccessiva riduzione del termine massimo.*

47. All'art. 2, comma 24, lettera b), con riferimento al testo del nuovo comma 1-bis, sono sopresse le parole: **“Nei casi di maggiore gravità, può essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.”**

*Motivazione: la disposizione della “sospensione dei lavori”, già prevista all’art. 29, comma 4 del d.lgs. 152/2006 per violazioni delle prescrizioni impartite o difformità sostanziali e tenuto conto del principio di proporzionalità, non si ritiene applicabile nel caso in esame per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.*

49. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, **il comma 6 è soppresso.**

*Motivazione: carattere eccessivamente regolamentare della disposizione e, inoltre, contrasto evidente con le finalità concertative dell’istituto della Conferenza di servizi durante la quale i partecipanti sono anche chiamati a confrontarsi per coordinare i contenuti delle rispettive determinazioni.*

50. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, comma 8, le parole: **“non superiore”**, sono sostituite dalle parole: **“non inferiore”**.

*Motivazione: conformemente a quanto previsto al previgente art. 5, comma 13 del d.lgs. 59/2005, si ritiene opportuno e, a volte, anche necessario – e comunque a favore del proponente –, concedere un termine massimo non inferiore a 30 giorni per l’elaborazione e presentazione di integrazioni da parte del proponente.*

52. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-decies, sono aggiunti, al termine, i seguenti nuovi commi dal n. 12 al n. 15:

**“12. Gli accertamenti di cui al comma 3, consistono in:**

- a) verifica documentale delle relazioni periodiche e occasionali trasmesse dai gestori, secondo quanto indicato nell’autorizzazione;**
- b) sopralluoghi presso l’impianto.**

**I sopralluoghi presso l’impianto sono effettuati con la frequenza indicata nell’autorizzazione, e programmati annualmente dall’Autorità Competente che ne dà informazione ai gestori al fine del pagamento della tariffa di cui al Decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). L’avvio del sopralluogo di cui alla lettera b) viene comunicato da ISPRA o dalle ARPA al Gestore dell’impianto, con almeno 7 giorni di anticipo e con l’indicazione del personale che accederà all’impianto. Il Gestore individua il preposto alla vigilanza ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che prendono parte al sopralluogo.**

**13. Nell’espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale di ISPRA e dell’ARPA, per l’esercizio delle attività di cui ai commi 3 e 4, può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è individuato dai rispettivi enti come personale ispettivo ed è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ente di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto dal gestore per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.**

**14. Al termine di ciascuno degli accertamenti di cui al comma 12 viene redatta una relazione che ne attesta gli esiti. Nel caso in cui le verifiche previste al comma 12, lettera a), evidenzino il possibile mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 29-sexies, ISPRA o l’ARPA procedono ad ulteriore accertamento delle violazioni con il gestore.**

**15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto e l’Autorità Competente con proprio atto, emanano un regolamento per l’effettuazione delle verifiche e per l’accertamento, notifica e applicazione delle sanzioni.”**

*Motivazione: l’art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005, oggi integrato nel nuovo testo unico all’art. 29-decies, è rimasto a lungo una previsione senza applicazione pratica, per i ritardi nei rilasci delle AIA. L’esperienza condotta da ISPRA e dalle ARPA nei controlli degli impianti sia di competenza statale che di competenza regionale ha evidenziato l’esigenza di meglio definire la natura delle attività*

previste al comma 3 e di dettagliarne sommariamente le procedure. Questa integrazione consentirà anche di acquisire migliori informazioni ai fini della revisione del decreto che stabilisce le modalità contabili e le tariffe a carico del gestore per l'espletamento delle attività di cui al comma 3.

53. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quattordicesimo, il comma 2 è sostituito dal seguente: **"2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 nei confronti di colui che recidivo e pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente ovvero di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente determinando rilevanti danni ambientali."** e, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis: **"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente."**

*Motivazione: il testo proposto nello schema di decreto, conformemente al previgente art. 14 del d.lgs. 59/2005, in merito alle sanzioni per violazioni del corpo prescrittivo o per esercizio in assenza di autorizzazione è fortemente incentrato su sanzioni di natura penale. L'emendamento proposto intende stabilire una maggiore gradualità nel passaggio da semplici sanzioni amministrative a sanzioni di natura penale.*

55. All'art. 2, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente comma: **"34. All'allegato III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera c-bis), le parole: "con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali", sono sostituite dalle parole: "localizzati nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004"."**

*Motivazione: inserimento del riferimento legislativo per motivi di chiarezza ed univocità di interpretazione.*

57. All'art. 4, inserire i seguenti nuovi commi:  
**"5. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.**  
**6. Le Procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento."**

*Motivazione: previsione di un periodo transitorio adeguato per il recepimento delle nuove disposizioni negli ordinamenti regionali e provinciali e gestione dei procedimenti in corso.*

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), lettera m) dopo le parole "espressi come" inserire le parole "flusso di massa o come"

*Motivazione: anche i valori di limite di emissione espressi come flusso di massa devono riferirsi alle condizioni di esercizio più gravose e alla quantità emessa nell'ora*

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera n) inserire la seguente lettera n bis):

"n bis) alla lettera aa), dopo la parola "ridurre" inserire le parole "in modo generale" e dopo la parola "emissioni" inserire le parole "e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso"

*Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea già utilizzata nel d.lgs. 59/2005 e, in origine, anche nel d.m. n. 44/2004*

2. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera g) dopo le parole "di durata inferiore" inserire le parole "o qualora l'autorità competente disponga diversamente"

*Motivazione: permettere l'adattamento della prescrizione a situazioni specifiche*

3. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) al comma 7, le parole “quindici anni” sono sostituite dalle parole “dieci anni” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta il decorso di un periodo di dieci anni.”

*Motivazione: prevedere un periodo di validità dell’autorizzazione meno sproporzionato rispetto alle esigenze di un processo di rinnovamento tecnologico degli impianti concretamente praticabile per conseguire l’adeguamento degli stessi a nuove esigenze ambientali dettate dalle politiche di sostenibilità nonché tentare un allineamento dei periodi di validità delle varie autorizzazioni ambientali specifiche (cfr. autorizzazione rifiuti)*

4. All’articolo 3, comma 22 (relativo a modifiche all’art. 294 del d.lgs. 152/2006), le lettere b) c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l’autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest’ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell’articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.”;

“c) al comma 3, le parole “complessiva pari o superiore a 1,5 MW” sono sostituite dalle parole “nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW” ed è aggiunto infine il periodo “Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile”.”

*Motivazione: si può evitare il doppio misuratore del CO ma non le misurazioni e registrazioni degli altri parametri ai fini di ottimizzare il rendimento di combustione attraverso la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile; è, inoltre, bene che anche gli impianti del Titolo II abbiano la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile*

5. Aggiungere nell’elenco della Parte I del nuovo Allegato IV le seguenti voci:

ll) Stoccaggio sabbia, ghiaia e materiali inerti (non rifiuti) ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

mm) Produzione di bevande mediante fermentazione alcolica con utilizzo di materie prime inferiore a 40 tonnellate all’anno.

nn) Impianti di essiccazione di foraggio con un volume di fieno inferiore a 500 m<sup>3</sup>.

oo) Postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido.

pp) Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria) purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

qq) Sale prova di motori di veicoli omologati e/o captazione di gas di scarico di veicoli omologati.

rr) Operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo, comprese le attività di saldatura occasionale/saltuarria, svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento.


## CORREZIONE ERRORI MATERIALI

58. All’articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera: “a) i commi 1 e 2 sono soppressi”.

*Motivazione: la soppressione del comma 1 è necessaria per non duplicare analoga disposizione dell’art. 3-bis, comma 3, come modificata dall’art. 1, comma 3, lettera b) dello Schema di decreto in oggetto.*

59. All'articolo 2, comma 2, lettera b) (con riferimento alla lettera a) *valutazione ambientale di piani e programmi*) dopo le parole: "lo svolgimento di consultazioni,", le parole: "la definizione", sono sostituite dalle parole: "la valutazione".  
*Motivazione: correzione errore materiale.*
60. All'articolo 2, comma 2, lettera b), (con riferimento alla lettera b) *valutazione ambientale dei progetti*) le parole: "del raggiungimento" sono sostituite dalle parole: "dell'individuazione".  
*Motivazione: coerentemente con quanto proposto dallo stesso legislatore alla lettera precedente del medesimo comma 2, si ritiene che le "soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi", piuttosto che "raggiunte", in questa fase debbano essere "individuate".*
61. All'articolo 2, comma 2, lettera c), alla lettera i-octies), dopo le parole: "punto di fuoriuscita delle emissioni", le parole: "dell'impianto" sono sostituite dalle parole: "dall'impianto".  
*Motivazione: correzione errore materiale.*
62. All'articolo 2, comma 2, lettera e), al punto n. 2) della lettera l-quater), la parola: "scale" è sostituita dalla parola: "scala".  
*Motivazione: correzione errore materiale.*
63. All'articolo 2, comma 4, lettera d), al comma 9, le parole: "dai commi 4 e 7" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 4 e 7".  
*Motivazione: correzione errore materiale (riferimento all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 152/2006 inerente i procedimenti di VAS di competenza delle Regioni e Province autonome).*
64. All'art. 2, comma 21, lettera b), **il comma 9-ter è soppresso.**  
*Motivazione: cfr. analogo disposizione con valenza generale all'art. 24, comma 5 del d.lgs. 152/2006.*
66. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, comma 14, sono aggiunte in principio le parole: "Su richiesta del gestore, ".  
*Motivazione: per l'autorità competente è difficile discriminare cosa sia da sottrarre all'accesso del pubblico se non adeguatamente informata dal gestore.*
67. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-octies, comma 1, dopo le parole: "L'autorità competente", sono soppresse le parole: "in materia ambientale".  
*Motivazione: correzione errore materiale (il decreto, infatti, definisce all'art. 5, comma 1, lettera p) l'"autorità competente" senza alcuna specificazione).*
68. All'art. 2, comma 29, lettera a), **sostituire il comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione 8-bis. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio."**

25



**Aggiungere inoltre il seguente: “3-ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008”.**

69. All'articolo 2, comma 33, è aggiunto il riferimento all'**allegato XI** ed è soppresso il riferimento all'**allegato XIII**.

*Motivazione: correzione errori materiali. In particolare, con riferimento all'allegato XIII, la soppressione è necessaria in quanto non è più presente il riferimento all'Osservatorio nell'articolato.*


70. All'art. 2, dopo il nuovo comma 34 (*aggiunto dall'emendamento n. 55*), è aggiunto il seguente comma: **“35. All'allegato III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera u), dopo le parole: “di cui all'art. 2, comma 2”, sono aggiunte le parole: “ad esclusione di combustibili liquidi e gassosi, acque minerali e termali, vapori e gas”.**

*Motivazione: esigenza di coordinamento con le disposizioni di cui alle lettere b) e v) del medesimo allegato III, che considerano già l'utilizzo delle “acque minerali e termali” e la coltivazione “degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche”, tra i progetti sottoposti direttamente a valutazione.*

71. Negli allegati alla parte Seconda, è **soppresso l'allegato XIII**.

*Motivazione: l'allegato XIII non è più richiamato nell'articolato, a seguito soppressione dell'Osservatorio.*

Roma, 22 giugno 2010



Allegato 8  
Consiglieri  
nella seduta  
del 22 giugno 2010  
BF

**CONFERENZA UNIFICATA 22 GIUGNO 2010**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
recante norme in materia ambientale”

**MODICHE ALLE PARTI PRIMA, SECONDA E QUINTA  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152**

Roma, 22 giugno 2010

## Premessa

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di riforma delle Parti prima, seconda e quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si esprime condivisione per l'impostazione e gli obiettivi delle modifiche proposte, in considerazione soprattutto della miglior tutela degli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico per la salute dei cittadini e per l'ambiente; si rileva altresì però l'esiguità del tempo a disposizione per procedere ad un puntuale approfondimento.

A fronte di ciò, l'ANCI - cui solo lo scorso 26 maggio è stato sottoposto il provvedimento in esame - nel corso della riunione tecnica di Conferenza Unificata del 9 giugno ha potuto solamente limitarsi a formulare alcune proposte emendative volte in prevalenza a snellire e chiarire l'applicazione delle procedure amministrative inerenti le Autorizzazioni Integrate e Ambientali e a consentire un maggior coinvolgimento degli Enti locali nei procedimenti attuativi e autorizzatori previsti dalla norma.

Lo svolgimento di un più approfondito lavoro di valutazione e di confronto con il territorio avrebbe permesso di formulare ulteriori proposte tese ad una migliore attuazione delle norme, soprattutto rispetto alla qualità dell'aria, considerato che i Comuni sono particolarmente sensibili al tema dell'inquinamento atmosferico e che la responsabilità della tutela della salute dei cittadini è in capo al Sindaco.

Considerati i tempi ristretti, si ritiene di concentrare le proposte di modifica dello schema di decreto sulla Parte II, con il fine di definire con chiarezza l'ambito di applicazione del D.Lgs 152/2006, soprattutto per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla materia del governo del territorio (settore tematico denominato dalla direttiva europea "della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli"), evitando al riguardo inutili appesantimenti o duplicazioni procedurali.

Si ritiene che il dato letterale del D.Lgs. 152 - sia nella versione vigente che in quella prefigurata dalle disposizioni correttive ed integrative - non offra sufficienti elementi di chiarezza sulla linea di demarcazione tra i piani e programmi (e

relative modifiche) soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS ed i piani e programmi (e relative modifiche) da ritenersi esclusi da tale verifica (e conseguentemente dall'ambito di applicazione del decreto di cui trattasi).

Se da un lato è giusto e doveroso sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi per i quali - in ragione dei potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente - sussista un ragionevole dubbio di dover successivamente procedere all'effettuazione della VAS, appare dall'altro altrettanto ragionevole e doveroso escludere esplicitamente dalla verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi (e relative modifiche) per i quali l'irrilevanza di effetti ambientali (cioè l'insussistenza di effetti significativi e tantomeno negativi) risulti obiettivamente evidente *in re ipsa*. Diversamente si verrà a determinare un numero incalcolabile di inutili verifiche di assoggettabilità, appesantendo e ritardando irragionevolmente una miriade di piani e programmi minori (e relative modifiche), evidentemente irrilevanti sotto il profilo ambientale. A titolo di esempio si pensi alle minime (ma numerosissime) varianti urbanistiche per adeguamenti puntuali di sedi stradali, o di aree di sedime di opere pubbliche già esistenti, ovvero per adeguamento della normativa tecnica di piano a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari. O ancora gli adattamenti delle previsioni urbanistiche vigenti a basi cartografiche aggiornate, le varianti minori a piani attuativi già approvati (il più delle volte privi essi stessi di effetti significativi e negativi sull'ambiente), e così via. Senza contare i frequenti casi in cui l'adozione di una variante urbanistica si renda necessaria, e soprattutto urgente, proprio per imporre immediate salvaguardie atte a prevenire effetti negativi sull'ambiente o sul paesaggio.

E' evidentemente non condivisibile una disciplina che sottovalutando l'esigenza di fare chiarezza su questi aspetti e di dare risposta a queste esigenze finisca con produrre tempi inutilmente lunghi, intempestività e/o inefficienza nell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, spreco di risorse pubbliche.



Sulla base di quanto esposto l'ANCI esprime parere sul provvedimento condizionato all'accoglimento della seguente proposta emendativa all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, riformulata a seguito della riunione tecnica del 9 giugno u.s. e anticipata all'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente, volta a definire l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità.

## Articolo 2

(Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)

### EMENDAMENTO

*Al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

**“b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti **elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto, nonché di ulteriori progetti ad essi assimilabili relativi a lavori di costruzione o alla realizzazione di altri impianti e interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, possono avere impatti significativi sull'ambiente**”;**

*Al comma 3 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera d-bis:*

**“d-bis) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:**

**“d) le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3-bis che non definiscano o modifichino il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto ovvero degli ulteriori progetti di cui al comma 3-bis;**

### MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte si prefiggono essenzialmente di chiarire quale sia, nell'art. 6 l'oggetto della disciplina con riferimento ai “progetti” - ritenendo essenziale delimitare l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS nel diretto richiamo di tale definizione nell'art. 6, al comma 3-bis (opportunamente riformulato) e al comma 4.

Si fa innanzitutto presente che sono questi i termini utilizzati dalla direttiva europea sulla VIA per definire i 'progetti' soggetti a VIA o suscettibili di assoggettamento a VIA. Deve necessariamente trattarsi di progetti di una certa rilevanza, tali da porre un ragionevole dubbio sull'esito positivo di una eventuale verifica di assoggettabilità a VAS. Progetti cioè potenzialmente suscettibili di essere sottoposti a VAS come quelli del comma 2.

Si evidenzia al riguardo che il vigente comma 2 dell'art. 6 dispone chiaramente che la valutazione ambientale strategica (VAS) deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:

- 1) sono elaborati "(...) per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli";
- 2) definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto (rispettivamente i progetti di competenza statale; i progetti di competenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle citate province autonome).

Ai sensi del medesimo comma 2 la valutazione ambientale strategica (VAS) deve essere effettuata in ogni caso anche per i piani e programmi "per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni".

L'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi di più elevato impatto potenziale sull'ambiente (ossia quelli elaborati per i settori elencati al comma 2) è prescritta dunque solo laddove essi definiscano il "quadro di riferimento" per l'approvazione dei progetti ritenuti di particolare rilevanza dal decreto legislativo, ossia quelli elencati negli allegati II, III e IV. Per questo motivo

la valutazione ambientale è evidentemente, in questi casi, definita "strategica" (VAS).

Nessuna VAS è quindi dovuta per eventuali piani territoriali o urbanistici che non definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto, e/o che non riguardino i siti di protezione speciale della flora e della fauna selvatica specificati dal comma 2.

Dal momento che per i settori di più rilevante impatto ambientale potenziale - ossia quelli elencati al comma 2, tra i quali sono comprese sia la "*pianificazione territoriale*" che la "*destinazione dei suoli*" - l'assoggettamento a VAS postula necessariamente, come detto, il requisito di essere "*quadro di riferimento*" dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto (senza la presenza dei quali la VAS sarebbe quindi esclusa), la verifica di assoggettabilità andrà ragionevolmente prevista solo in presenza di:

- a) piani e programmi (e relative modifiche) elaborati per settori diversi da quelli di cui al comma 2, ma che definiscono comunque il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV;
- b) piani e programmi (e relative modifiche) elaborati i settori di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di eventuali progetti diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV, ma comunque con impatti significativi e negativi sull'ambiente.

L'emendamento proposto prevede anche l'individuazione di eventuali "ulteriori progetti assimilabili", restando inteso che dovrà comunque trattarsi di progetti sostanzialmente equiparabili a quelli elencati negli allegati II, III e IV in termini di impatti sull'ambiente. Diversamente verrebbe a mancare uno dei presupposti obbligatori per l'effettuazione della VAS, ai sensi del citato comma 2, e pertanto ogni verifica di assoggettabilità cui venisse dato corso ai sensi del comma 3-bis non potrebbe che concludersi con esito negativo.

Si ritiene necessario, inoltre, proporre in sede di valutazione politica del provvedimento una ulteriore proposta emendativa volta a chiarire il quadro delle competenze, anche in linea con recenti disposizioni di tribunali amministrativi, così da liberare il campo da potenziali dubbi interpretativi in merito alla autorità competente per i procedimenti di VAS.

## Articolo 2

(Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)

### EMENDAMENTO

Al comma 2, è inserita la seguente lettera hh):

hh) all'articolo 5, comma 1, lettera p), dopo le parole "la pubblica amministrazione", aggiungere le parole "o l'organismo pubblico;

### MOTIVAZIONE

I piani e programmi relativi al settore "*della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*" sono nella quasi totalità dei casi di atti di pianificazione di iniziativa pubblica. L'ente che pianifica - soprattutto ove di tratti del percorso di formazione di strumenti comunali - deve essere messo in condizione di individuare con facilità la triade di soggetti chiamati ad operare nell'ambito del processo di VAS o per le verifiche di assoggettabilità. Al riguardo:

- a) nessun dubbio circa l'autorità procedente, trattandosi ovviamente nella fattispecie del Consiglio Comunale;
- b) quanto al proponente deve trattarsi necessariamente di soggetto pubblico titolare della facoltà di elaborare proposte di tipo politico-discrezionale (una proposta di piano o programma, per l'appunto, che non può ovviamente essere frutto di elaborazioni di esclusiva natura tecnica), quindi verosimilmente individuabile nella Giunta Comunale;

c) resta il problema dell'autorità competente: dovendosi individuare un soggetto dotato di competenze tecniche in materia ambientale nonché - per ovvi motivi - sufficiente 'separato' ed autonomo sia dal proponente che dall'autorità procedente, appare inopportuno definirlo univocamente come "pubblica amministrazione". Con tale esclusiva definizione potrebbe diventare frequente, se non addirittura inevitabile, l'affidamento del ruolo di autorità competente ad una pubblica amministrazione diversa dall'ente procedente. Verrebbe in tal modo messo in discussione il principio dell'autonomia decisionale dei singoli enti sulle attività di pianificazione di propria competenza.

Per tale motivo l'emendamento propone di specificare che non solo una pubblica amministrazione ma anche un "organismo pubblico" (quale una commissione speciale di esperti o un nucleo di valutazione, necessariamente di nomina pubblica) possa essere individuato come "autorità competente", soggetto cui, - com'è noto - compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato, e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS.

